

Core Multiramo Regular Plan

Contratto di Assicurazione a Vita Intera a Premio ricorrente Multiramo: Unit Linked e con partecipazione agli utili

Tariffa UX19

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE È FORMATA:

- dal Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP);
- dalle Condizioni di Assicurazione;
- dall'Informativa sul trattamento dei dati personali;
- dal Modulo di Proposta-Certificato in fac-simile.

Polizze Vita "dormienti"

In seguito ai diversi interventi di IVASS in materia riportiamo di seguito i "consigli per i consumatori"

Le polizze vita "dormienti" sono polizze che, pur avendo maturato un diritto al pagamento del capitale assicurato, non sono state pagate dalle imprese di assicurazione e giacciono in attesa della prescrizione. Può trattarsi di polizze per il caso di morte dell'assicurato della cui esistenza i beneficiari non erano a conoscenza o di polizze che, giunte alla scadenza, non sono state riscosse dagli interessati per vari motivi.

Il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo 10 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione). Qualora il Contraente o i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni".

Di seguito alcuni consigli per evitare il fenomeno delle polizze vita dormienti:

- Se stipuli una polizza vita per proteggere il tuo futuro o quello dei tuoi cari, informa i tuoi familiari o
 coloro ai quali intendi destinare le somme dell'esistenza del contratto e dell'impresa con la quale e'
 stato concluso.
- 2. Per essere certo che le somme derivanti dalle coperture assicurative siano effettivamente riscosse in un futuro, presta attenzione alla designazione dei beneficiari. È importante designare i beneficiari nominativamente avendo cura di indicare anche i relativi dati anagrafici (luogo, data di nascita e codice fiscale) evitando il ricorso a formulazioni generiche quali, ad esempio, "eredi legittimi o testamentari, figli nati e/o nascituri, coniuge o coniuge al momento del decesso".
- 3. Fornisci tutte le informazioni utili a rintracciare i beneficiari in caso di decesso e/o a scadenza (indirizzo, recapito telefonico e e-mail) ricordandoti di aggiornarle in caso di variazioni.
- 4. Se non vuoi portare a conoscenza i beneficiari dell'esistenza della polizza, informane un soggetto terzo che si attivi al verificarsi dell'evento assicurato. In aggiunta è possibile comunicare all'impresa, nel caso di specifiche esigenze di riservatezza, i dati necessari per l'identificazione (nome, cognome, denominazione sociale, codice fiscale e/o partita IVA, indirizzi e recapito telefonico) di un referente terzo, diverso dal beneficiario, a cui l'impresa potrà far riferimento in caso di decesso dell'assicurato.

Assicurazione Vita Intera a Premi Ricorrenti Multiramo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)



Impresa di Assicurazione di Assicurazione: Aviva S.p.A.

Prodotto: CORE MULTIRAMO REGULAR PLAN (Tariffa UX19)

Contratto multiramo (Ramo Assicurativo I e III)

Data di realizzazione: 1/1/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa di Assicurazione.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Aviva S.p.A. Via A. Scarsellini, n. civico 14; CAP 20161; città Milano; tel: +39 02 2775.1; sito internet: www.aviva.it; PEC: aviva spa@legalmail.it.

Aviva S.p.A., Impresa di Assicurazione del Gruppo Aviva, ha sede legale e direzione generale in Via Scarsellini, 14 – 20161 Milano – Italia. Numero di telefono: 800.11.44.33 – sito internet: www.aviva.it Indirizzi di posta elettronica:

- per informazioni di carattere generale: assunzione vita@aviva.com
- per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni vita@aviva.com
- PEC: <u>Aviva_spa@legalmail.it</u>

Aviva S.p.A., e stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale nr. 18240 del 28/7/1989 (Gazzetta Ufficiale nr. 186 del 10/8/1989). Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081.

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto dell'Impresa di Assicurazione è pari ad Euro 365.418.789,00 di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro 247.000.000,00 e le Riserve patrimoniali a Euro 49.400.000,00.

L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio dell'Impresa stessa è pari al 234%. L'indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 519%.

Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito dell'Impresa di Assicurazione all'indirizzo www.aviva.it.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Le prestazioni del presente contratto sono collegate ad una Combinazione Predefinita composta da una Gestione Interna Separata denominata "GEFIN" e da un Fondo Interno Assicurativo. Le Combinazioni Predefinite collegate al Contratto sono cinque; ad ogni Combinazione predefinita viene associato un diverso Fondo Interno Assicurativo. Le Combinazioni predefinite previste per il presente Contratto, sono le seguenti:

COMBINAZIONI PREDEFINITE	RIPARTIZIONE DEL PREMIO INVESTITO
Combinazione 1	80% Gestione Separata "GEFIN" 50% Fondo Interno Assicurativo Profilo Unit 50 – Classe A
	50% Forido Interno Assiculativo Fiolilo Onit 50 – Classe A
Combinazione 2	65% Gestione Separata "GEFIN"
	35% Fondo Interno Assicurativo Profilo Unit 60 – Classe A
Combinazione 3	50% Gestione Separata "GEFIN"
	50% Fondo Interno Assicurativo Profilo Unit 70 – Classe A
Combinazione 4	35% Gestione Separata "GEFIN"
	65% Fondo Interno Assicurativo Profilo Unit 80 – Classe A
Combinazione 5	20% Gestione Separata "GEFIN"
	80% Fondo Interno Assicurativo Profilo Unit 90 – Classe A

PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO: il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa di Assicurazione corrisponda ai Beneficiari designati il Capitale Caso Morte pari alla somma del Capitale maturato e della Maggiorazione Caso Morte. Il Capitale maturato è calcolato dall'Impresa di Assicurazione come somma algebrica dei seguenti importi:

il Capitale Maturato relativo alla Gestione Interna Separata "GEFIN" in vigore all'anniversario della Data di Decorrenza che precede o
coincide con la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa di Assicurazione, eventualmente

rivalutato per il tempo trascorso da detto anniversario alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa stessa:

- le eventuali Parti di capitale acquisite con le rate dei Premi ricorrenti in caso di frazionamento dei premi con i Versamenti aggiuntivi o derivanti da operazioni di Switch nella Gestione Interna Separata effettuate successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna eventualmente rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di investimento e la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa;
- le somme riportate ai due precedenti punti vengono diminuite delle eventuali Parti di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata, tramite Riscatti parziali e/o operazioni di Switch verso il Fondo Interno Assicurativo effettuate successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna eventualmente rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di disinvestimento e la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa;
- il controvalore del Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo, calcolato moltiplicando il numero delle Quote possedute alla data del decesso dell'Assicurato per il Valore unitario delle stesse rilevato il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa di Assicurazione.

Il Capitale maturato, determinato come sopra descritto, viene aumentato di un importo pari alla Maggiorazione Caso Morte, calcolata dall'Impresa di Assicurazione moltiplicando il Capitale maturato stesso per la percentuale indicata nella tabella che segue, determinata in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso.

ETA' DELL'ASSICURATO ALLA DATA DEL DECESSO (in anni	% DI MAGGIORAZIONE
interi)	
Fino a 40 anni	5,00%
da 41 a 54 anni	2,00%
da 55 a 64 anni	1,00%
oltre 64 anni	0,20%

La suddetta maggiorazione non può comunque essere superiore a Euro 50.000,00.

OPZIONI CONTRATTUALI

Trascorso un anno dalla Data di Decorrenza, il Contraente ha la facoltà di modificare la ripartizione del Capitale maturato tra la Gestione Interna Separata e il Fondo Interno Assicurativo scegliendo:

- una diversa Combinazione predefinita tra quelle disponibili nel presente Contratto. In questo caso non sarà possibile detenere quote del Fondo Interno appartenente alla Combinazione scelta in precedenza;
- di ribilanciare all'interno della stessa Combinazione predefinita l'allocazione del Capitale maturato ripristinando la suddivisione iniziale prevista dalla Combinazione stessa al fine di neutralizzare gli effetti dell'andamento del mercato finanziario.

Nel presente Contratto è possibile richiedere un'operazione di switch a condizione che non siano presenti altre precedenti richieste (riscatti parziali, versamenti aggiuntivi o switch) non ancora valorizzate. In particolare, una nuova operazione di switch potrà esser richiesta a partire dal giorno lavorativo successivo rispetto alla data di valorizzazione in quote della precedente operazione richiesta.

Switch tra Combinazioni Predefinite: In caso di switch in un'altra Combinazione, non sarà possibile detenere quote del Fondo Interno appartenente alla Combinazione scelta in precedenza.

Una volta indicata la nuova Combinazione, l'Impresa effettuerà lo Switch ripartendo il Capitale maturato tra la Gestione Interna Separata ed il nuovo Fondo Interno Assicurativo sulla base delle percentuali di ripartizione afferenti la nuova Combinazione scelta dal Contraente nei termini seguenti:

- viene disinvestito il Capitale Maturato allocato nella Gestione Interna Separata in vigore alla data dello switch ed il Controvalore del Fondo Interno Assicurativo ottenuto moltiplicando il numero di Quote per il Valore delle stesse alla data dello switch;
- viene applicata la percentuale di investimento della nuova Combinazione, ottenendo l'importo da investire, sempre in corrispondenza della data dello switch, nella Gestione Interna Separata e/o nel nuovo Fondo Interno Assicurativo.

Per data dello switch si intende il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di switch da parte dell'Impresa.

I premi corrisposti successivamente all'operazione di Switch verranno investiti sulla base delle ultime percentuali di ripartizione relative alla nuova Combinazione predefinita scelta. Sono consentiti al massimo 2 switch per ogni annualità di Contratto considerando anche gli switch a seguito di Ribilanciamento nella stessa Combinazione Predefinita.

Ribilanciamento nella stessa Combinazione Predefinita: L'Impresa effettuerà lo Switch ripartendo il Capitale maturato tra la Gestione Interna Separata ed il Fondo Interno Assicurativo sulla base delle percentuali iniziali di ripartizione relative alla Combinazione predefinita in cui si trova il Contraente nei termini seguenti:

- viene disinvestito il Capitale Maturato allocato nella Gestione Interna Separata in vigore alla data dello switch ed il Controvalore del Fondo Interno Assicurativo ottenuto moltiplicando il numero di Quote per il Valore delle stesse alla data dello switch;
- viene applicata la percentuale di investimento iniziale, ottenendo l'importo da investire, sempre in corrispondenza della data dello switch, nella Gestione Interna Separata e/o nel Fondo Interno Assicurativo.

Per data dello switch si intende il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di switch da parte dell'Impresa. I premi corrisposti successivamente all'operazione di Switch verranno investiti sulla base delle ultime percentuali di ripartizione. Sono consentiti al massimo 2 switch per ogni annualità di Contratto considerando anche gli Switch tra Combinazioni Predefinite.

Conversione del valore di riscatto in rendita vitalizia: trascorso un anno dalla Data di Decorrenza, il Contraente ha la possibilità di convertire il valore di Riscatto totale di cui al paragrafo "Valori di riscatto e riduzione" della successiva sezione "Sono previsti riscatti o riduzioni?" in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile
 fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione del valore di riscatto in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a Euro 3.000,00 annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

L'Impresa di Assicurazione si impegna ad inviare entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta le Condizioni di Assicurazione delle rendite di opzione esercitabili in caso di riscatto del Contratto, con evidenza dei relativi costi effettivi e condizioni economiche che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del valore del riscatto in rendita nonché del regime fiscale applicabile.

Il Contraente ha 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento delle informazioni sulle opzioni per decidere di convertire il valore di riscatto in rendita. Decorso tale termine le condizioni di conversione decadono automaticamente.

I Regolamenti della Gestione Interna Separata "Gestione Forme Individuali GEFIN" e dei Fondi Interni Assicurativi sono disponibili nelle Condizioni di assicurazione e all'indirizzo www.aviva.it



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La presente forma assicurativa non copre i rischi diversi dal decesso dell'Assicurato e pertanto il presente Contratto non prevede prestazioni per eventi quali: invalidità, malattia grave, perdita di autosufficienza, inabilità di lunga durata. Inoltre il Contratto non prevede prestazioni in caso di vita dell'Assicurato o altre coperture di tipo complementare.



Ci sono limiti di copertura?

Non verrà liquidata la Maggiorazione Caso Morte qualora il decesso dell'Assicurato:

- a) avvenga entro i primi sei mesi dalla Data di Decorrenza;
- b) avvenga entro i primi cinque anni dalla Data di Decorrenza e sia dovuto ad infezione da HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- c) sia causato da:
 - · dolo del Contraente o dei Beneficiari;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
 - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia consapevolmente a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo:
 - suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del Contratto, o trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del pagamento dei premi;
 - stato di ubriachezza/ebbrezza:
 - qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada ed il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
 - o in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro.
 - uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
 - decesso dovuto o correlato al soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha
 sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiaresicuri.it. Qualora l'indicazione
 fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo
 massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
 - decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato. La
 garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso
 tale termine la garanzia viene comunque prestata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso
 causale tra lo stato di guerra ed il decesso;
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi, radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)
 - guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione.

In questi casi l'Impresa di Assicurazione corrisponde, in luogo del Capitale Caso Morte, il Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa.

La limitazione di cui alla lettera a) non verrà applicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la Data di Decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la Data di Decorrenza;
- di infortunio intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come consequenza il decesso avvenuto dopo la Data di Decorrenza.

Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato si verifichi nel corso dei primi 12 mesi dalla Data di Decorrenza, le percentuali di Maggiorazione di cui al punto "Prestazioni in caso di decesso" della precedente Sezione "Quali sono le prestazioni" verranno applicate per la parte investita nel Fondo Interno Assicurativo al controvalore del Capitale investito nello stesso mentre, per la parte investita nella Gestione Interna Separata, si considerano i Premi investiti (Premio ricorrente - o rate di premio in caso di frazionamento dello stesso - più eventuali versamenti aggiuntivi).



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa di Assicurazione?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia: per tutti i pagamenti richiesti all'Impresa di Assicurazione devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Per semplificare e velocizzare le informazioni e/o la fase di istruttoria i Beneficiari possono rivolgersi al Soggetto Incaricato, presso il quale era stato sottoscritto il Contratto. In alternativa è possibile contattare l'Impresa di Assicurazione al numero verde 800.11.44. 33 (operativo da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00) o all'indirizzo e-mail: liquidazioni vita@aviva.com.

Le richieste di liquidazione possono pervenire all'Impresa di Assicurazione di Assicurazione:

- per il tramite del Soggetto Incaricato attraverso la compilazione del Modulo di Richiesta di Liquidazione;
- utilizzando il modulo liquidativo scaricabile dal sito internet www.aviva.it;
- in carta semplice, inviandola direttamente ad Aviva S.p.A., Via Scarsellini n. 14 20161 Miano a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualunque sia la modalità scelta, si dovranno fornire tutte le informazioni ed i seguenti documenti:

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Al fine di consentire una migliore e più rapida comunicazione tra l'Impresa di Assicurazione di Assicurazione ed i Beneficiari si chiede di fornire un indirizzo e-mail e/o recapito telefonico dove poter essere contattati in caso di necessità.

1. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

- la richiesta andrà sottoscritta e dovrà riportare il numero di polizza;
- MODALITÀ DI PAGAMENTO: occorre sottoscrivere ed indicare il codice IBAN (ABI, CAB, C/C, CIN) completo
 dell'intestatario sul quale verrà effettuato il pagamento. Si segnala che il conto corrente deve essere intestato
 al Beneficiario della prestazione assicurativa;
- DOCUMENTO D'IDENTITÀ: copia di un valido documento di identità;
- · CODICE FISCALE: copia del codice fiscale;
- CONTATTO: indica un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico;
- P.E.P.: occorre indicare se si è una Persona Esposta Politicamente;
- FATCA/CRS: occorre dichiarare se si ha una residenza fiscale al di fuori dell'Italia e/o se si possiede la cittadinanza o si ha la sede legale negli USA. In caso affermativo dovrà essere fornito il TIN (per la residenza fiscale USA, allegando il modello W9) o il NIF (per altra residenza fiscale estera, se previsto);
- LEGAME DI PARENTELA: occorre indicare il legame di parentela con il Contraente di polizza nel caso in cui non ci sia coincidenza del beneficiario con lo stesso.
- 2. CERTIFICATO DI MORTE rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice.

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AUTENTICATA DI ATTO NOTORIO

Viene richiesta una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata dalle autorità competenti (Comune, Cancelleria, Notaio) che dovrà riportare che: "Il dichiarante ha espletato ogni tentativo e compiuto quanto in suo potere per accertare:"

- a. In caso di assenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul sito www.aviva.it)
 - la non esistenza di disposizioni testamentarie;
 - nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati.
- b. In caso di esistenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul sito www.aviva.it):
 - che il testamento presentato è l'unico valido o nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto l'ultimo valido e che non sono state mosse contestazioni verso il testamento o i testamenti, precisandone gli estremi (data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta);
 - occorre allegare il verbale di pubblicazione e la copia autenticata del testamento.

INOLTRE:

- nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono gli unici eredi legittimi, con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati;
- nel caso in cui i Beneficiari siano gli <u>eredi testamentari</u>: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici
 eredi testamentari, distinguendoli quindi da eventuali legatari; solo qualora il testamento disponga di solo legati
 si rende necessaria l'indicazione di tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la
 precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati.

Per ciascun nominativo indicato, in base ai punti a. e b. precedenti, come chiamato alla successione, la dichiarazione sostitutiva deve INOLTRE riportare:

- nominativo, data di nascita, grado di parentela e capacità di agire;
- qualora fra gli eredi vi fossero "nipoti"/"pronipoti", specificare, oltre alle loro generalità, la data di decesso del parente del defunto del quale vantano il titolo di erede.

4. DOCUMENTAZIONE MEDICA

I) In caso di MORTE NATURALE:

occorre presentare un Certificato Medico, attestante la causa del decesso.

II. In caso di MORTE VIOLENTA – infortunio, omicidio o suicidio – oltre all'eventuale documentazione necessaria per morte naturale, l'Impresa di Assicurazione di Assicurazione necessita ricevere copia del Verbale dell'Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti, unitamente alla copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche, se presenti; in alternativa, decreto di archiviazione emesso dall'Autorità Giudiziaria competente.

Si precisa che il Beneficiario che abbia particolari difficoltà ad acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevanti ai fini della liquidazione dell'indennizzo può conferire specifico mandato affinché sia l'Impresa di Assicurazione di Assicurazione stessa, nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati sensibili, a sostituirsi a lui nella richiesta della stessa. Per ricevere informazioni al riguardo è possibile contattare il numero verde: 800.11.44.33

Oltre alla documentazione sopra riportata, l'Impresa di Assicurazione di assicurazione necessita ricevere ulteriore documentazione nel caso di:

- 1. MINORI/INTERDETTI
- 2. PRESENZA DI UN PROCURATORE
- 3. BENEFICIARIO SIA UNA SOCIETÀ
- 4. BENEFICIARIO SIA UN ENTE/ UNA FONDAZIONE
- 5. IN CASO DI LIQUIDAZIONE IN SUCCESSIONE
- 6. IN PRESENZA DI RICHIESTA PERVENUTA DA UNO STUDIO LEGALE

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, il Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, il Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante dovrà inviare all'Impresa di Assicurazione la seguente documentazione:

- Copia di un valido documento di identità del Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante;
- Copia del codice fiscale del Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante;
- Dichiarazione sottoscritta dal Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante con indicato l'intestatario del conto corrente bancario ed il codice IBAN;
- Indicazione della professione/attività prevalente del Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante;

- Indicazione F.A.T.C.A.: il Contraente o l'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente, deve indicare, l'eventuale residenza fiscale negli Stati Uniti d'America indicando il CODICE TIN, ai sensi e per gli effetti dell'accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia, firmato in data 10 gennaio 2014. Limitatamente alle persone fisiche, nel caso in cui il Contraente o l'Intestatario non abbia residenza fiscale negli Stati Uniti d'America ma si sia in presenza di uno dei seguenti elementi: luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, conto corrente o esecutore/delegato U.S. (Stati Uniti d'America), il soggetto dovrà fornire, oltre al documento di identità non US (carta d'identità o passaporto), il Certificato di Perdita di Cittadinanza US o l'evidenza che il soggetto trascorre più di 183 giorni fuori dagli USA. Specificare residenza fiscale e cittadinanza;
- In presenza dell'Esecutore dell'operazione: dovrà essere allegata la copia della procura, attestante i poteri
 conferiti al Procuratore per agire in nome e per conto del Contraente sia esso persona fisica sia esso persona
 giuridica:
- Indicazione se il Contraente persona fisica riveste la qualità di P.E.P.;
- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail del Contrente/Esecutore/Legale Rappresentante;
- Certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione e copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
- Inoltre in caso di richiesta di riscatto parziale, il Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante dovrà comunque indicare l'importo che intende riscattare;
- Il Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante può esercitare l'opzione di conversione del capitale in rendita inviando all'Impresa di Assicurazione una comunicazione scritta. Nel caso di esercizio dell'opzione di conversione in una delle forme di rendita previste dal Contratto, dovrà essere annualmente inviato all'Impresa di Assicurazione il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato rilasciato dal comune di residenza; in alternativa la propria esistenza in vita potrà essere certificata attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, autenticata dal proprio comune di residenza o da altra autorità competente cancelleria, notaio;
- Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica dovrà inoltrare, oltre alla documentazione sopra riportata, anche la seguente documentazione:
 - Dati anagrafici dei titolari effettivi del Contraente, identificabili nella persona fisica o nelle persone fisiche che in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica, tale criterio viene soddisfatto ove la percentuale corrisponda la 25% più 1 dei partecipanti al capitale sociale, o al patrimonio dell'entità giuridica;
 - Indicazione se il Contraente o i Titolari effettivi del Contraente rivestono la qualità di P.E.P.;
 - · Copia della Visura Camerale o documento equipollente aggiornata.

Le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Prescrizione:

ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione. Le Imprese di Assicurazione sono obbligate a versare le somme non reclamate a favore dell'apposito Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Erogazione della prestazione:

l'Impresa di Assicurazione provvederà alla liquidazione dell'importo dovuto – verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento – entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione corredata da tutta la documentazione necessaria

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte da parte del Contraente relative all'età dell'Assicurato possono comportare la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.



Quando e come devo pagare?

Premio

Il Contraente corrisponde Premi ricorrenti che possono essere di importo costante o variare nel corso della Durata contrattuale. Il primo Premio è dovuto alla data di Conclusione del Contratto e i successivi, a condizione che l'Assicurato sia in vita, alle successive ricorrenze.

Il Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato sceglie dove investire i Premi ricorrenti, al netto dei costi, tra una delle Combinazioni Predefinite collegate al Contratto e riportata al punto "Quali sono le Prestazioni?" che precede, la durata pagamento premi che non può essere inferiore a 10 anni e superiore a 20 anni, l'importo del Premio ricorrente e la frequenza di pagamento dei premi, che può essere annuale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamento).

L'importo del Premio ricorrente su base annua deve essere compreso tra un minimo di Euro 1.200,00 ed un massimo di Euro 12.000,00.

Con effetto dalla ricorrenza annuale successiva, il Contraente ha la facoltà di modificare:

- · la frequenza di versamento del Premio ricorrente prescelta in precedenza;
- · l'importo del Premio ricorrente stabilito, nel rispetto comunque dei limiti minimi e massimi sopra riportati.

Ogni richiesta di modifica deve pervenire all'Impresa almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale attraverso il Soggetto Incaricato.

Dal giorno successivo alla Data di decorrenza del Contratto è possibile integrare il Contratto stesso con Versamenti aggiuntivi di importo pari ad almeno Euro 2.500,00.

Il pagamento dei Premi ricorrenti e di ogni eventuale Versamento aggiuntivo deve essere effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente del Contraente, appoggiato presso FinecoBank S.p.A.

Nel presente Contratto è possibile effettuare un versamento aggiuntivo a condizione che non siano presenti altre precedenti richieste (riscatti parziali, versamenti aggiuntivi, switch) non ancora valorizzate.

In particolare, il versamento aggiuntivo potrà essere effettuato a partire dal giorno lavorativo successivo rispetto alla data di valorizzazione in quote della precedente operazione richiesta.

Il Contraente può decidere di sospendere il pagamento dei Premi – o delle rate di Premio -, avendo facoltà, in qualsiasi momento nell'ambito della durata pagamento premi, di riprendere il pagamento degli stessi senza corresponsione dei Premi arretrati.

	Nel caso in cui il Contraente indichi un importo di Premio ricorrente annuale – in caso di frazionamento si considera l'importo del premio annuale – o di Versamento aggiuntivo che, sommato al cumulo di versamenti effettuati dallo stesso o da altri Contraenti a lui collegati anche per effetto di rapporti partecipativi nella Gestione Interna Separata "Gestione Forme Individuali – GEFIN", superi l'importo massimo di Euro 50.000.000,00 in un periodo di osservazione di 12 mesi coincidente con l'anno solare sarà necessaria una preventiva autorizzazione dell'Alta Direzione dell'Impresa di Assicurazione ai fini dell'emissione del Contratto in caso del Premio ricorrente su base annuale, o del pagamento del versamento aggiuntivo, in caso di Versamento aggiuntivo.
Rimborso	Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato si verifichi in un momento compreso tra la Data di Conclusione e la Data di Decorrenza e il Contraente abbia già effettuato il versamento del premio ricorrente, l'Impresa di Assicurazione restituisce al Contraente l'intero premio corrisposto.
Sconti	Il presente Contratto non prevede agevolazioni finanziarie o sconti.

Q uando d	omincia la copertura e quando finisce?
Durata	Il Contratto si considera concluso quando il Contraente unitamente all'Assicurato – se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta-Certificato ed ha versato il primo ricorrente (o la prima rata di Premio in caso di frazionamento dello stesso). La conclusione del Contratto e la conseguente costituzione del rapporto assicurativo sono subordinati all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da compiersi attraverso il modulo predisposto a tale scopo. Le prestazioni decorrono dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla Data di Ricevimento della Proposta-Certificato da parte del Soggetto Incaricato, fatto salvo il mancato ricevimento del Premio da parte dell'Impresa. Il Contratto è a vita intera, non è quindi prevista una data di scadenza. La Durata del Contratto coincide con la vita dell'Assicurato fatto salvo il disinvestimento totale dello stesso.
Sospensione	Il presente Contratto non prevede la sospensione delle garanzie.

Revoca	Il presente Contratto non prevede l'esercizio della revoca della Proposta-Certificato in considerazione delle modalità conclusione dello stesso.
Recesso	 Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla Data di conclusione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, l'Impresa di Assicurazione rimborsa a Contraente un importo quantificato come di seguito indicato: qualora la richiesta di Recesso pervenga all'Impresa di Assicurazione antecedentemente alla Data di Decorrenz del Contratto, il primo premio ricorrente versato; qualora la richiesta di Recesso pervenga all'Impresa di Assicurazione a partire dal giorno della Data di Decorrenz del Contratto, la somma dei due seguenti importi: la parte di Premio destinato alla Gestione Interna Separata; la parte di Premio destinato al Fondo Interno Assicurativo, maggiorato o diminuito della differenz fra il Valore unitario delle Quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, o parte dell'Impresa stessa, della comunicazione di Recesso ed il Valore unitario delle stesse al Data di Decorrenza, moltiplicato per il numero delle Quote acquisite alla Data di Decorrenza de Contratto.
	Il Contraente per esercitare il diritto di Recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato e/o inviare una letter raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – all'Impresa a Assicurazione al seguente indirizzo: Aviva S.p.A Via A. Scarsellini n. 14 - 20161 Milano.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto risponde ad esigenze di gestione del risparmio ed è rivolto ai clienti che, in funzione delle proprie conoscenze ed esperienze finanziarie e assicurative, costruiscono un portafoglio coerente con il proprio profilo di rischio/rendimento, scegliendo quanta parte del proprio capitale preservare da possibili perdite e quanta parte esporre alla fluttuazione dei mercati finanziari.

Il prodotto si rivolge a clienti con conoscenze e/o esperienze di base dei mercati assicurativi e finanziari che intendono investire il proprio capitale nel lungo periodo scegliendo una Combinazione piuttosto che un'altra sulla base della propria tolleranza al rischio finanziario.

Il prodotto si rivolge inoltre ai clienti che hanno la necessità di sostentamento della propria famiglia eventualmente anche attraverso un capitale addizionale in caso di decesso dell'Assicurato.



Quali costi devo sostenere?

I costi sono dettagliatamente riportati nella Sezione "Quali sono i costi" del Documento contenente le informazioni chiave. In aggiunta ai costi ivi riportati, di seguito vengono indicati i costi a carico del contraente relativi all'esercizio di prerogative individuali nonché i costi di intermediazione.

TABELLA SUI COSTI PER IL RISCATTO

DATA DI RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DEL RISCATTO	PENALITA' DI RISCATTO
Nel corso del 1° anno	Non ammesso
Nel corso del 2° anno	3,50%%
Nel corso del 3° anno	2,50%
Nel corso del 4° anno	1,50%
Nel corso del 5° anno	1,00%
Nel corso del 6° anno	0,75%
Nel corso del 7° anno	0,50%
Dal 8° anno in poi	Nessuna penalità

L'Impresa di Assicurazione ha fissato in 5 anni il periodo di permanenza minima nella Gestione Interna Separata "Gestione Forme Individuali GEFIN". In tale periodo di permanenza minima, nel caso in cui il Contraente o altri Contraenti a lui collegati anche per effetto di rapporti partecipativi, in un periodo di osservazione di 12 mesi coincidente con l'anno solare, richieda/no un riscatto parziale o totale che sommato al cumulo dei riscatti effettuati in tale periodo di osservazione superi l'importo massimo di Euro 75.000.000,00, le penali di riscatto sopra riportate verranno incrementate del 50% con un minimo dell'1%.

TABELLA SUI COSTI PER L'EROGAZIONE DELLA RENDITA

Non sono previste spese amministrative in funzione della rateazione della rendita annua.

COSTI PER L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI DIVERSE DAL RISCATTO E DALL'EROGAZIONE DELLA RENDITA

Costi di switch: non sono previste spese fisse.

COSTI DI INTERMEDIAZIONE

La quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, nell'ultimo anno solare, è pari al 62,75%.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Il Valore del Capitale Caso Morte potrebbe risultare inferiore alla somma dei premi versati, sia per effetto, nel corso della Durata contrattuale, del deprezzamento del Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo, sia per l'applicazione delle spese di cui alla Sezione "Quali sono i costi" del Documento contenente le informazioni chiave e della precedente Sezione "Quali costi devo sostenere".

Il Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo è espresso in Quote: l'ammontare del Capitale maturato nello stesso, quindi, ad una determinata data è pari al numero di Quote detenute nel Fondo stesso in pari data, moltiplicato per il Valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo.

L'investimento in Fondi Interni comporta rischi connessi alle possibili variazioni negative del valore delle Quote dei Fondi stessi; a suo volta, il valore delle Quote risente delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del Fondo.

In particolare l'investimento in Fondi è esposto, ai rischi collegati all'andamento dei mercati e della tipologie di attività finanziarie nei quali il portafoglio del Fondo stesso è investito.

Non esiste alcun valore minimo garantito dall'Impresa di Assicurazione per la parte di prestazione in caso di decesso derivante dal Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo.

Per la sola parte relativa al Capitale investito nella Gestione Interna Separata, l'Impresa di Assicurazione garantisce la conservazione del capitale, riconoscendo un Tasso Mimino Garantito pari allo 0%. Il Capitale investito nella Gestione Interna Separata "GEFIN" verrà eventualmente rivalutato dall'Impresa di Assicurazione ad ogni anniversario della Data di Decorrenza sulla base del Rendimento annuo riconosciuto al Contraente pari al rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Interna Separata nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il terzo mese anteriore a quello dell'anniversario della data di decorrenza del Contratto diminuito della Commissione di gestione trattenuta dall'Impresa di Assicurazione pari all'1,30% su base annua.

Al fine di garantire la conservazione del Capitale Maturato, nel caso in cui il Rendimento finanziario della Gestione Interna Separata non consenta all'Impresa di Assicurazione di trattenere interamente la Commissione di gestione, quest'ultima verrà opportunamente ridotta fino all'eventuale azzeramento; la differenza non trattenuta tra la Commissione di gestione annua e il Rendimento finanziario realizzato nello stesso anno dalla Gestione Interna Separata definita Commissione Differita verrà recuperata interamente o parzialmente negli anni successivi – in funzione della capienza disponibile -. L'eventuale rivalutazione annua verrà attribuita al Capitale Maturato solo dopo che l'Impresa di Assicurazione avrà recuperato totalmente l'eventuale Commissione Differita.

L'importo relativo alle eventuali Rivalutazioni attribuite ad ogni anniversario della Data di Decorrenza del Contratto si consolida anno per anno al capitale in vigore all'anniversario precedente e resta acquisito in via definitiva a favore del Contraente. Ne consegue in particolare che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale comprensivo degli aumenti derivanti dalle precedenti rivalutazioni.

Il Capitale Maturato rivalutato ad un determinato anniversario è calcolato come somma dei seguenti importi:

- il Capitale Maturato alla ricorrenza precedente, al netto di eventuali riscatti parziali richiesti dal Contraente successivamente all'ultima ricorrenza annua, aumentato della misura di rivalutazione pari al Beneficio finanziario;
- le eventuali quote di capitale derivanti dalle rate dei Premi ricorrenti in caso di frazionamento degli stessi o dalle eventuali quote di capitale derivanti da versamenti aggiuntivi effettuati nel corso degli ultimi 12 mesi, ciascuna rivalutata pro rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di investimento e la successiva data di ricorrenza annua.

La rivalutazione annua viene riconosciuta al netto delle eventuali Commissioni Differite relative agli anni precedenti non ancora recuperate. In caso di decesso e in caso di riscatto non viene recuperata l'eventuale Commissione Differita



Sono previsti riscatti o riduzioni? III SI □ NO

Valori di riscatto e riduzione

RISCATTO TOTALE

Il Capitale maturato, liquidato in caso di richiesta di riscatto totale è calcolato dall'Impresa di Assicurazione come somma algebrica dei seguenti importi:

- il Capitale Maturato relativo alla Gestione Interna Separata "GEFIN" all'anniversario della Data di Decorrenza che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di Assicurazione, eventualmente rivalutato per il tempo trascorso da detto anniversario alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa stessa:
- le eventuali Parti di capitale acquisite con le rate dei Premi ricorrenti in caso di frazionamento dei premi con i Versamenti aggiuntivi o derivanti da operazioni di Switch nella Gestione Interna Separata effettuate successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna eventualmente rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra le operazioni di investimento e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa stessa;
- la somma riportata ai due precedenti punti viene diminuita delle eventuali "quote" di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata "GEFIN", tramite riscatti parziali o operazioni di switch effettuate nel periodo di tempo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annua e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di Assicurazione, ciascuna eventualmente rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra le operazioni di disinvestimento e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa stessa;
- il controvalore del Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo, calcolato moltiplicando il numero delle quote per il Valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di Assicurazione.

Il valore di riscatto viene liquidato per intero qualora siano interamente trascorsi almeno 7 anni dalla data di Decorrenza del Contratto; in caso contrario, il valore di riscatto si ottiene applicando al Capitale maturato complessivo le penalità di riscatto di cui alla "Tabella sui costi per riscatto" della precedente Sezione "Quali costi devo sostenere?" determinate in funzione della data di ricevimento della richiesta del riscatto.

RISCATTO PARZIALE

Il valore del Riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri previsti per il Riscatto totale e viene concesso a condizione che:

- l'importo del Riscatto parziale, calcolato al netto della tassazione prevista, risulti non inferiore a 1.200,00 Euro;
- il Capitale maturato residuo sulla Gestione Interna Separata dopo l'operazione di riscatto parziale sia almeno pari a Euro 1.200.00:
- il Capitale maturato residuo sul Fondo Interno Assicurativo dopo l'operazione di riscatto parziale sia almeno pari a Euro 1.200,00;
- non è possibile richiedere un Riscatto parziale nei 60 giorni che precedono la ricorrenza annuale del Contratto. L'importo del riscatto parziale, è ottenuto attraverso il disinvestimento dalla Gestione Interna Separata e dal Fondo Interno Assicurativo in misura proporzionale alla ripartizione percentuale del Capitale maturato al momento della richiesta di riscatto.

Nel presente Contratto è possibile richiedere un'operazione di riscatto parziale a condizione che non siano presenti altre precedenti richieste (riscatti parziali, versamenti aggiuntivi o switch) non ancora valorizzate. In particolare, una nuova operazione di riscatto parziale potrà esser richiesta a partire dal giorno lavorativo successivo rispetto alla data di valorizzazione in quote della precedente operazione richiesta.

Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore alla somma dei Premi versati, sia per effetto, nel corso della Durata del Contratto, del deprezzamento delle attività finanziarie – di cui le quote sono rappresentazione – relative al solo Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo, sia per l'applicazione delle spese previste dal Contratto e delle eventuali penalità di riscatto.

RIATTIVAZIONE

Il Contraente può decidere di sospendere il pagamento dei Premi – o delle rate di Premio -, avendo facoltà, in qualsiasi momento nell'ambito della durata pagamento premi, di riprendere il pagamento degli stessi.

Richiesta di informazioni

Per qualsiasi informazione relativa al riscatto, il Contraente può rivolgersi direttamente ad: Aviva S n A

Via A. Scarsellini n.14

20161 Milano

Numero verde: 800.114433

Fax: 02-27.75.490

e-mail: liquidazione_vita@aviva.com.

L'Impresa di Assicurazione si impegna a fornire le informazioni nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricezioni della richiesta stessa.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

AII'IVASS

Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa Assicuratrici abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:		
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n.98).	
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa di Assicurazione.	
Altri sistemi Alternativi di risoluzione delle controversie	Non previsti.	

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto

Regime fiscale dei premi

I premi versati per le assicurazioni sulla vita:

- non sono soggetti ad alcuna imposta sulle assicurazioni;
- non sono detraibili e non sono deducibili se non per la parte attinente al rischio morte, invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, laddove prevista in base alla tipologia contrattuale nei limiti ed alle condizioni dettate dalla disciplina fiscale in vigore (Art. 15, comma 1, lett. "f" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986).

Tassazione delle somme assicurate

Come da disposizioni vigenti, le somme liquidate in caso di decesso relativamente ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita. Per i contratti di tipo "Misto", anche a vita intera, tale esenzione vale solo per la parte delle somme liquidate a copertura del rischio demografico.

Negli altri casi, e necessario fare le seguenti distinzioni sul rendimento finanziario maturato:

- se la prestazione è corrisposta in forma di capitale, sia in caso di vita che di morte è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura pari al 26%.
 L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'Art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.
- se la prestazione è corrisposta in forma di rendita, all'atto della conversione del valore di riscatto è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al precedente punto. Successivamente durante il periodo di erogazione della rendita, i rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% applicata sulla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'Art. 45 comma 4-ter del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

La predetta imposta sostitutiva non deve essere applicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d'Impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d'Impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'Impresa.

I proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato per tener conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile.

Imposta di bollo

I rendiconti relativi al presente Contratto, ad eccezione di particolari casi previsti dalla normativa e limitatamente alla componente finanziaria investita nel Fondo Interno Assicurativo, sono soggetti all'applicazione di un'imposta di bollo pari al 2 per mille e solo se il Contraente non è una persona fisica, con un limite massimo di Euro 14.000,00. L'imposta viene calcolata sul valore di riscatto della polizza alla data del 31 dicembre di ogni anno ed applicata al momento della liquidazione della prestazione a qualsiasi titolo essa avvenga, compreso il caso di recesso. L'imposta dovuta per l'anno in corso al momento della liquidazione sarà determinata con il criterio del pro-rata temporis.

Diritto proprio del beneficiario

Ai sensi dell'Art. 1920 del codice civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta sulle successioni.

L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

INDICE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	Pag.	1
- Clausola di Rivalutazione relativa al Capitale Investito nella Gestione Interna Separata "FORME INDIVIDUALI GEFIN"	Pag.	19
- Regolamento della Gestione Interna Separata "FORME INDIVIDUALI GEFIN"	Pag.	21
- Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi	Pag.	24
- Glossario	Pag.	31

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CORE MULTIRAMO REGULAR PLAN (TARIFFA UX19)

ART. 1 OBBLIGHI DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Gli obblighi dell'Impresa di Assicurazione risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Proposta-Certificato, dalla Lettera contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto firmate dall'Impresa di Assicurazione stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di legge applicabili.

ART. 2 CONFLITTO DI INTERESSI

Eventuali informazioni sul conflitto di interessi sono riportate sul sito internet dell'Impresa di Assicurazione all'indirizzo www.aviva.it.

ART. 3 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

3.1 PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Assicurato - in qualsiasi epoca esso avvenga, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso fermo restando le esclusioni riportate al successivo Art. 4 "LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE" -, l'Impresa di Assicurazione corrisponda ai Beneficiari il Capitale caso morte, pari alla somma del Capitale maturato e della Maggiorazione caso morte.

Il Capitale maturato è calcolato dall'Impresa di Assicurazione come somma algebrica dei seguenti importi:

- a) il Capitale Maturato relativo alla Gestione Interna Separata in vigore all'anniversario della Data di decorrenza che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa di Assicurazione, eventualmente rivalutato per il tempo trascorso da detto anniversario alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa di Assicurazione;
- b) le eventuali Parti di capitale acquisite con le rate dei Premi ricorrenti in caso di frazionamento dei premi – con i Versamenti aggiuntivi o derivanti da operazioni di Switch nella Gestione Interna Separata effettuate successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna eventualmente rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di investimento e la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa di Assicurazione;
- c) le somme riportate ai due precedenti punti vengono diminuite delle eventuali Parti di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata, tramite Riscatti parziali e/o operazioni di Switch verso il Fondo Interno Assicurativo effettuate successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna eventualmente rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di disinvestimento e la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa di Assicurazione;
- d) il Controvalore del Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo, calcolato moltiplicando il numero delle Quote possedute per il Valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa di Assicurazione.

Le modalità e la misura applicata per la rivalutazione degli importi di cui ai precedenti punti a), b) e c) sono riportate nella "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" che segue.

Il Capitale maturato, calcolato come sopra descritto, è aumentato della Maggiorazione caso morte calcolata dall'Impresa di Assicurazione moltiplicando il Capitale maturato per la percentuale indicata nella tabella che segue, determinata in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

ETÀ DELL'ASSICURATO ALLA DATA DI DECESSO (in anni interi)	% DI MAGGIORAZIONE CASO MORTE
fino a 40 anni	5,00%
da 41 a 54 anni	2,00%
da 55 a 64 anni	1,00%
da 65 anni e oltre	0,20%

La Maggiorazione caso morte non può comunque superare l'importo di Euro 50.000,00.

Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato si verifichi in un momento compreso tra la Data di Conclusione e la Data di Decorrenza e il Contraente abbia già effettuato il versamento del Premio ricorrente, l'Impresa di Assicurazione restituisce al Contraente l'intero Premio corrisposto.

Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato si verifichi nel corso dei primi 12 mesi dalla Data di Decorrenza, le percentuali indicate nella precedente tabella verranno applicate alla somma dei seguenti importi:

- per la parte investita nel Fondo Interno Assicurativo: Controvalore del Capitale investito nel Fondo di cui alla lettera d) che precede;
- per la parte investita nella Gestione Interna Separata: si considerano i Premi versati (Premio ricorrente
 – o rate di premio in caso di frazionamento dello stesso più eventuali versamenti aggiuntivi) al netto del
 Caricamento riportato al successivo Punto 11.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI".

Il valore del Capitale caso morte potrebbe risultare inferiore alla somma dei Premi versati (Premi ricorrenti più eventuali Versamenti aggiuntivi), sia per effetto, nel corso della Durata del Contratto, del deprezzamento del Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo, sia per l'applicazione delle spese previste dal Contratto riportate al successivo Art. 11 "SPESE".

Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dall'Impresa di Assicurazione per la Prestazione in caso di decesso derivante dal Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo.

Per la sola parte relativa al Capitale investito nella Gestione Interna Separata GEFIN, l'Impresa di Assicurazione garantisce la conservazione del capitale, riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%.

ART. 4 LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE CASO MORTE (CAPITALE CASO MORTE AGGIUNTIVO) La Maggiorazione caso morte, descritta al precedente Punto 3.1 "PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO", non sarà riconosciuta ai Beneficiari qualora il decesso dell'Assicurato:

- a) avvenga entro i primi sei mesi dalla Data di Decorrenza;
- b) avvenga entro i primi cinque anni dalla Data di Decorrenza e sia dovuto a infezione da HIV, sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;

È escluso dalla Garanzia soltanto il decesso dell'Assicurato causato da:

- · dolo del Contraente o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- **incidente di volo**, se l'Assicurato viaggia consapevolmente a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- **suicidio**, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del Contratto, o trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del pagamento dei premi;
- stato di ubriachezza/ebbrezza:
 - qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada ed il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
 - in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro.
- uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- decesso dovuto o correlato al soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio
 e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione
 è rilevabile sul sito internet www.viaggiaresicuri.it. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri
 venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo
 massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
- decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il
 periodo di soggiorno dell'Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo
 necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene
 comunque prestata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso
 causale tra lo stato di guerra ed il decesso;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi, radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)

guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione.

In questi casi l'Impresa di Assicurazione corrisponde, in luogo del Capitale Caso Morte, il Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa di Assicurazione.

La limitazione della carenza non verrà applicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la Data di Decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- · di shock anafilattico sopravvenuto dopo la Data di Decorrenza;
- di infortunio intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la Data di Decorrenza.

ART. 5 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare – al momento della stipula del Contratto – la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell'Assicurato stesso per la corretta individuazione della sua età.

In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all'atto di sottoscrizione, il Contraente è tenuto a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all'Impresa di Assicurazione, comprensiva del domicilio laddove trasferito all'estero.

ART. 6 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente unitamente all'Assicurato - se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta-Certificato ed ha versato il primo Premio ricorrente (o la prima rata di Premio in caso di frazionamento dello stesso). La conclusione del Contratto e la conseguente costituzione del rapporto assicurativo sono subordinati all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da compiersi attraverso il modulo predisposto a tale scopo.

ART. 7 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni, di cui all'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO", decorrono dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della Proposta-Certificato da parte del Soggetto Incaricato, fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte dell'Impresa di Assicurazione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà alla conferma della Data di Decorrenza e dell'entrata in vigore del Contratto trasmettendo al Contraente una **Lettera contrattuale di Conferma**.

ART. 8 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di Recesso entro trenta giorni dalla Data di Conclusione.

Il Recesso libera il Contraente e l'Impresa di Assicurazione da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del Recesso, viene estinto dall'origine.

Il Contraente, per esercitare il diritto di Recesso, deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato ovvero inviare all'Impresa di Assicurazione una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – al seguente indirizzo:

Aviva S.p.A. Via A. Scarsellini 14 20161 Milano.

L'Impresa di Assicurazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, rimborsa al Contraente un importo determinato come di seguito riportato:

- qualora la richiesta di Recesso pervenga all'Impresa di Assicurazione antecedentemente alla Data di Decorrenza, il Premio ricorrente versato;
- qualora la richiesta di Recesso pervenga all'Impresa di Assicurazione dal giorno della Data di Decorrenza, la somma dei due seguenti importi:
 - 3. parte del Premio ricorrente destinata alla Gestione Interna Separata GEFIN
 - 4. parte del Premio ricorrente destinata al Fondo Interno Assicurativo prescelto, maggiorata o diminuita della eventuale differenza fra il Valore unitario delle Quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte dell'Impresa di Assicurazione, della comunicazione di Recesso ed il Valore unitario delle stesse alla Data di Decorrenza, moltiplicato per il numero delle Quote acquisite alla Data di Decorrenza relative alla sola parte del Premio versato destinata al Fondo Interno Assicurativo.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

ART. 9 DURATA DEL CONTRATTO, DURATA PAGAMENTO PREMI E LIMITI DI ETÀ

9.1 DURATA DEL CONTRATTO

La Durata del Contratto - intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale è operante la prestazione prevista - è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell'Assicurato.

Il Contratto si estingue al verificarsi dei seguenti casi:

- · in caso di esercizio del diritto di Recesso;
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di Riscatto totale.

9.2 DURATA PAGAMENTO PREMI

La durata pagamento premi viene scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato e non può essere inferiore a 10 anni ne superiore a 20 anni.

La durata pagamento premi non può essere modificata nel corso della durata contrattuale.

9.3 LIMITI DI ETÀ

Il presente Contratto può essere stipulato se l'Assicurato, alla Data di Decorrenza, ha un'età compresa tra 0 anni (età anagrafica) e 80 anni (età assicurativa).

L'età massima dell'Assicurato alla scadenza della Durata pagamento premi non può essere superiore a 90 anni (età assicurativa).

È possibile effettuare versamenti aggiuntivi solo se l'Assicurato al momento di pagamento del Versamento aggiuntivo ha un'età non superiore a 90 anni (età assicurativa).

L'età assicurativa è calcolata dalla data di compimento degli anni non tenendo conto delle frazioni d'anno inferiori a 6 mesi, ma considerando anno intero le frazioni di anno uguali o superiori a 6 mesi.

ART. 10 PREMIO RICORRENTE E VERSAMENTI AGGIUNTIVI E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI

10.1 PREMIO RICORRENTE E VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Il Contraente corrisponde Premi ricorrenti che possono essere di importo costante o variare nel corso della Durata contrattuale. Il primo Premio è dovuto alla data di Conclusione del Contratto e i successivi, a condizione che l'Assicurato sia in vita, alle successive ricorrenze.

Il Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato sceglie la durata pagamento premi, l'importo del Premio ricorrente e la frequenza di pagamento dei premi, che può essere annuale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamento).

L'importo minimo del Premio ricorrente è pari a

- Euro 1.200,00 in caso di freguenza di pagamento annuale;
- Euro 300,00 in caso di frequenza di pagamento trimestrale;
- Euro 100,00 in caso di freguenza di pagamento mensile.

L'importo massimo di Premio ricorrente che può essere corrisposto annualmente è pari a Euro 12.000,00.

Con effetto dalla ricorrenza annuale successiva, il Contraente ha la facoltà di modificare:

- la frequenza di versamento del Premio ricorrente prescelta in precedenza;
- l'importo del Premio ricorrente stabilito, nel rispetto comunque dei limiti minimi e massimi sopra riportati.

Ogni richiesta di modifica deve pervenire all'Impresa di Assicurazione almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale attraverso il Soggetto Incaricato.

Dal giorno successivo alla Data di decorrenza del Contratto è possibile integrare il Contratto stesso con Versamenti aggiuntivi di importo pari ad almeno Euro 2.500,00.

E possibile effettuare versamenti aggiuntivi solo se l'Assicurato al momento del pagamento del versamento aggiuntivo ha un'età non superiore a 90 anni (età assicurativa).

Qualora il Contraente decida di effettuare versamenti aggiuntivi dovrà utilizzare il Modulo di Versamento Aggiuntivo e/o Switch.

Il pagamento dei Premi ricorrenti e di ogni eventuale Versamento aggiuntivo deve essere effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente del Contraente, appoggiato presso FinecoBank S.p.A.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei premi, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso di estinzione del conto corrente indicato nella Proposta-Certificato, l'Impresa di Assicurazione provvede ad indicare al Contraente le possibili modalità di pagamento dei premi.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento dei Premi ricorrenti e degli eventuali Versamenti aggiuntivi in contanti.

Nel caso in cui il Contraente indichi un importo di Premio ricorrente annuale – in caso di frazionamento si considera l'importo del premio annuale – o di Versamento aggiuntivo che, sommato al cumulo di versamenti effettuati dallo stesso o da altri Contraenti a lui collegati anche per effetto di rapporti partecipativi nella Gestione Interna Separata "Gestione Forme Individuali – GEFIN", superi l'importo massimo di Euro 50.000.000,00 in un periodo di osservazione di 12 mesi coincidente con l'anno solare:

- sarà necessaria una preventiva autorizzazione dell'Alta Direzione dell'Impresa di Assicurazione ai fini dell'emissione del Contratto in caso del Premio ricorrente su base annuale, o del pagamento del versamento aggiuntivo, in caso di Versamento aggiuntivo;
- verranno applicate in caso di Riscatto totale o parziale le condizioni riportate al punto "PRESIDI CONTRATTUALI" dell'Art. 15 "RISCATTO".

I Premi versati, al netto dei Costi riportati al successivo Art. 11 "COSTI", verranno investiti nella Gestione Interna Separata GEFIN e nel Fondo Interno Assicurativo in base alla Combinazione predefinita scelta dal Contraente. Il Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, indica come suddividere il Capitale investito tra la Gestione Interna Separata ed il Fondo Interno Assicurativo scegliendo tra una delle cinque Combinazioni predefinite proposte dall'Impresa di Assicurazione – alle quali corrispondono un diverso Fondo Interno Assicurativo per ogni Combinazione - in base alla propria propensione al rischio ed all'orizzonte temporale dell'investimento.

Solo una delle cinque Combinazioni predefinite abbinate al Contratto sarà collegabile allo stesso.

Le Combinazioni predefinite previste per il presente Contratto, sono le seguenti:

COMBINAZIONE PREDEFINITA	RIPARTIZIONE DEL CAPITALE INVESTITO
Combinazione 1	50% Gestione Interna Separata GEFIN – 50% Fondo Interno Profilo Unit 50 - Classe A
Combinazione 2	40% Gestione Interna Separata GEFIN – 60% Fondo Interno Profilo Unit 60 - Classe A
Combinazione 3	30% Gestione Interna Separata GEFIN – 70% Fondo Interno Profilo Unit 70 - Classe A
Combinazione 4	20% Gestione Interna Separata GEFIN – 80% Fondo Interno Profilo Unit 80 - Classe A
Combinazione 5	10% Gestione Interna Separata GEFIN – 90% Fondo Interno Profilo Unit 90 - Classe A

Eventuali Versamenti Aggiuntivi saranno investiti nella Combinazione predefinita in cui è allocato il Capitale maturato al momento del versamento e verranno ripartiti tra la Gestione Interna Separata ed il Fondo Interno Assicurativo sulla base della ripartizione percentuale iniziale prevista dalla Combinazione e sopra riportata.

Nel presente Contratto è possibile effettuare un versamento aggiuntivo a condizione che non siano presenti altre precedenti richieste (riscatti parziali, versamenti aggiuntivi, switch) non ancora valorizzate.

In particolare, il versamento aggiuntivo potrà essere effettuato a partire dal giorno lavorativo successivo rispetto alla data di valorizzazione in quote della precedente operazione richiesta.

Trascorso un anno dalla Data di Decorrenza, il Contraente ha la possibilità di modificare la ripartizione prescelta come riportato all'Art. 17 "OPERAZIONI DI SWITCH" che segue.

A seguito del pagamento del primo Premio ricorrente – o della prima rata di premio in caso di frazionamento -, l'Impresa di Assicurazione trasmetterà al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla Data di Decorrenza, la **Lettera Contrattuale di Conferma** che contiene le seguenti informazioni:

- il numero di polizza;
- il premio corrisposto e il premio investito alla Data di Decorrenza;
- · la durata pagamento premi;
- la data di incasso del premio e la Data di Decorrenza (che coincide con la data in cui è rilevato il Valore delle Quote del Fondo Interno Assicurativo);
- il Capitale investito nella Gestione Interna Separata e quello nel Fondo Interno Assicurativo;
- relativamente al Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo:
 - il numero di Quote attribuite;
 - il Valore delle Quote al quale è avvenuto l'acquisto.

A seguito del pagamento dei Premi Ricorrenti, l'Impresa di Assicurazione trasmette al Contraente alla chiusura di ogni semestre (30 giugno – 31 dicembre) una **Lettera di Conferma Cumulativa** per i Premi Ricorrenti versati nel semestre, che contiene le seguenti informazioni:

- i Premi Ricorrenti corrisposti;
- la data di incasso e la data di investimento (che coincide con la data di valorizzazione) di ciascun Premio Ricorrente;
- i premi investiti alla data di valorizzazione con indicazione della parte investita nel Fondo Interno Assicurativo e nella Gestione Interna Separata;
- relativamente al Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo:
 - il numero di Quote attribuite;
 - il Valore delle Quote al quale è avvenuto l'acquisto.

A seguito del pagamento di un eventuale Versamento aggiuntivo l'Impresa di Assicurazione trasmetterà al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di investimento, una **Lettera di Conferma Versamento aggiuntivo**, con la quale si forniscono le seguenti informazioni:

- la conferma dell'avvenuto ricevimento del Versamento aggiuntivo da parte dell'Impresa di Assicurazione;
- la data di incasso e di investimento del Versamento aggiuntivo (che coincide con la data in cui è rilevato il Valore delle Quote del Fondo Interno Assicurativo);
- il Versamento aggiuntivo effettuato e il Premio investito alla data di investimento;
- il Capitale investito nella Gestione Interna Separata e quello nel Fondo Interno Assicurativo;
- relativamente al Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo:
 - il numero di Quote attribuite;
 - il Valore delle Quote al quale è avvenuto l'acquisto.

10.2 <u>SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI</u>

Il Contraente può decidere di sospendere il pagamento dei premi. In tal caso il Contraente ha la facoltà di riprendere il pagamento dei premi in qualsiasi momento, nell'ambito della Durata pagamento premi inizialmente prescelta, senza dover corrispondere i Premi o le rate di premio arretrate.

ART. 11 SPESE

11.1 COSTI GRAVANTI SUI PREMI

Spesa di emissione

Il Contratto non prevede alcuna spesa di emissione.

Costi di caricamento

Ogni premio ricorrente (o ciascuna rata di premio in caso di frazionamento dello stesso) e ogni Versamento aggiuntivo è gravato da un caricamento percentuale pari al 2%.

11.2 <u>COSTO APPLICATO MEDIANTE PRELIEVO SUL RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA</u>

L'Impresa di Assicurazione preleva dal Rendimento Finanziario della Gestione Interna Separata una Commissione di Gestione pari all'1,30% annuo.

La Commissione di Gestione trattenuta è comprensiva del costo relativo alla Maggiorazione caso morte prestata in caso di decesso dell'Assicurato pari allo 0,05% annuo.

La Commissione di gestione potrà essere applicata in misura ridotta o nulla al fine di garantire comunque il Tasso Minimo Garantito. La Commissione di gestione annua non trattenuta ("percentuale della Commissione differita") verrà recuperata negli anni successivi da parte dell'Impresa di Assicurazione secondo quanto riportato nella "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" che segue.

11.3 COSTI GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

L'Impresa di Assicurazione applica ai Fondi Interni Assicurativi una commissione di gestione su base annua pari alle seguenti percentuali:

FONDI INTERNI ASSICURATIVI	COMMISSIONI DI GESTIONE ANNUE
Profilo Unit 50 - Classe A	2,10%
Profilo Unit 60 - Classe A	2,20%
Profilo Unit 70 - Classe A	2,30%
Profilo Unit 80 - Classe A	2,45%
Profilo Unit 90 - Classe A	2,50%

La commissione di gestione è trattenuta giornalmente dall'Impresa di Assicurazione ed incide pertanto sul Valore delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo, che viene pubblicato al netto di tale costo. I Fondi Interni Assicurativi non prevedono alcuna commissione di performance.

La commissione di gestione è comprensiva del costo relativo alla Maggiorazione per la Garanzia Morte prestata in caso di decesso dell'Assicurato, pari allo 0,05% annuo.

11.4 COSTI DI RISCATTO

I costi applicati in caso di riscatto totale e parziale sono riportate all'Art. 15 "RISCATTO" che segue.

11.35 COSTI PER SWITCH

In caso di Switch non sono previste spese fisse.

ART. 12 DETERMINAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

Il Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, indica come suddividere il Capitale investito tra la Gestione Interna Separata ed il Fondo Interno Assicurativo scegliendo tra una delle cinque Combinazioni predefinite proposte dall'Impresa di Assicurazione – alle quali corrispondono un diverso Fondo Interno Assicurativo per ogni Combinazione - in base alla propria propensione al rischio ed all'orizzonte temporale dell'investimento.

Sulla base della Combinazione predefinita prescelta (asset allocation), l'Impresa di Assicurazione procederà all'investimento del Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo e nella Gestione Interna Separata. Le Combinazioni predefinite previste dal presente Contratto sono riportate all'Art. 10.1 "PREMIO RICORRENTE E VERSAMENTI AGGIUNTIVI" che precede.

Eventuali Versamenti Aggiuntivi saranno investiti nella Combinazione predefinita in cui è allocato il Capitale maturato al momento del versamento e verranno ripartiti tra la Gestione Interna Separata ed i Fondi Interni Assicurativi sulla base della ripartizione percentuale iniziale prevista dalla Combinazione.

Il Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo è espresso in Quote dello stesso; conseguentemente il Controvalore del Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo sarà pari al numero di Quote detenute alla Data di valorizzazione moltiplicato per il Valore unitario delle stesse alla medesima data.

Ai fini della determinazione del numero di Quote relative al Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo, si procede come segue:

- il primo Premio ricorrente (o la prima rata di premio in caso di frazionamento dello stesso) viene:
 - diminuito delle spese applicate dall'Impresa di Assicurazione di cui al precedente punto 11.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI";
 - diviso per il Valore della Quota del Fondo Interno Assicurativo del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della Proposta-Certificato da parte del Soggetto Incaricato, fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte dell'Impresa di Assicurazione.
- il premi (o le rate successive) vengono:
 - diminuiti delle spese applicate dall'Impresa di Assicurazione di cui al precedente punto 11.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI";
 - divisi per il Valore della Quota del Fondo Interno Assicurativo del primo giorno di Borsa aperta successivo alla Data di incasso;
- gli eventuali Versamenti aggiuntivi vengono:
 - diminuiti delle spese applicate dall'Impresa di Assicurazione di cui al precedente punto 11.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI";
 - divisi per il Valore della Quota del Fondo Interno Assicurativo del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte del Soggetto Incaricato, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte dell'Impresa di Assicurazione.

Per quanto riguarda il Capitale investito nella Gestione Interna Separata, si procede come segue:

- il primo Premio ricorrente (o la prima rata di premio in caso di frazionamento dello stesso) diminuito delle spese applicate dall'Impresa di Assicurazione di cui al precedente punto 11.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI" viene investito il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della Proposta-Certificato da parte del Soggetto Incaricato, fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte dell'Impresa di Assicurazione;
- il premi (o le rate successive) diminuito delle spese applicate dall'Impresa di Assicurazione di cui al precedente punto 11.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI" vengono investiti alla Data di incasso;
- gli eventuali Versamenti aggiuntivi diminuiti delle spese applicate dall'Impresa di Assicurazione di cui al
 precedente punto 11.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI" vengono investiti il secondo giorno di Borsa aperta
 successivo alla data di ricevimento, da parte del Soggetto Incaricato, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi
 e/o Sostituzione fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte dell'Impresa di Assicurazione.

ART. 13 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il Valore delle Quote del Fondo Interno Assicurativo è determinato giornalmente dall'Impresa di Assicurazione, secondo le modalità indicate dal Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, riportato in calce alle Condizioni di Assicurazione.

Il Valore delle Quote è pubblicato giornalmente sul sito internet dell'Impresa di Assicurazione all'indirizzo www. aviva.it. Il Valore delle Quote è pubblicato al netto della commissione di gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione, secondo le modalità e nella misura riportata nel Regolamento del Fondo Interno Assicurativo.

Nei giorni di calendario in cui – per qualunque ragione – non fosse disponibile il Valore delle Quote del Fondo, l'Impresa di Assicurazione considererà, ai fini dell'applicazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Valore delle Quote quale risultante il primo giorno di Borsa aperta successivo.

ART. 14 RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

Il Capitale investito è pari alla parte del primo Premio ricorrente versato (o della prima rata di premio), allocato nella Gestione Interna Separata, al netto del Caricamento riportato al punto 11.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI" che precede.

Il Capitale Maturato è pari al:

- Capitale investito derivante dalla parte di Premio ricorrente (o della prima rata di premio) destinata alla Gestione Interna Separata;
- aumentato di eventuali Parti di capitale destinate alla Gestione Interna Separata, derivanti dai Premi ricorrenti successivi, da eventuali Versamenti aggiuntivi corrisposti dal Contraente e/o da operazioni di Switch;

 diminuito di eventuali Parti di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata, tramite Riscatti parziali e/o operazioni di Switch.

L'ammontare di ciascuna Parte di capitale derivante dai Premi ricorrenti successivi o dagli eventuali Versamenti aggiuntivi corrisponde all'importo dei versamenti al netto del Caricamento riportato al punto 11.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI" che precede.

La rivalutazione verrà attribuita al Capitale Maturato solo dopo che l'Impresa di Assicurazione avrà recuperato totalmente l'eventuale Commissione Differita con le modalità indicate nella "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" che segue. L'eventuale rivalutazione attribuita al Capitale Maturato si consolida allo stesso e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente.

ART. 12 RISCATTO

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.

In caso di Riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto, mentre, in caso di liquidazione del valore di Riscatto parziale, il Contratto rimane in vigore per la Quota residua di Capitale maturato.

Per esercitare il riscatto il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, tramite il Soggetto Incaricato o direttamente all'Impresa di Assicurazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o parzialmente il Contratto, come previsto all'Art. 19 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE" che segue.

L'Impresa di Assicurazione corrisponde al Contraente il valore di riscatto - totale o parziale - al netto delle eventuali imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto all'Impresa di Assicurazione, la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Il Contraente ha inoltre il diritto di richiedere in ogni momento all'Impresa di Assicurazione in forma scritta il valore della quota dei Fondi Interni Assicurativi e i valori di riscatto espressi in funzione di un Capitale Maturato nozionale di euro cento. L'impresa fornisce riscontro al contraente entro venti giorni dalla dalla data di ricezione della richiesta.

15.1 RISCATTO TOTALE

Il valore di Riscatto totale è pari al Capitale maturato, calcolato dall'Impresa di Assicurazione come somma dei seguenti importi:

- a) il Capitale Maturato relativo alla Gestione Interna Separata in vigore all'anniversario della Data di Decorrenza che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di Assicurazione, ulteriormente rivalutato per il tempo trascorso da detto anniversario alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di Assicurazione;
- b) le eventuali "Parti" di capitale acquisite con le rate dei Premi ricorrenti in caso di frazionamento del premi
 con i Versamenti aggiuntivi o derivanti da operazioni di Switch nella Gestione Interna Separata effettuate
 nel periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annua e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da
 parte dell'Impresa di Assicurazione, ciascuna rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di
 investimento e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di Assicurazione;
- c) la somma riportata ai due precedenti punti viene diminuita delle eventuali "Parti" di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata, tramite Riscatti parziali e operazioni di Switch effettuate nel periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annua e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di Assicurazione, ciascuna rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di disinvestimento e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di Assicurazione;
- d) il Controvalore del Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo, calcolato moltiplicando il numero delle Quote per il Valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di Assicurazione.

Il valore di riscatto così determinato viene corrisposto per intero qualora siano trascorsi interamente almeno sette anni dalla Data di Decorrenza; in caso contrario il valore di riscatto si ottiene applicando al Capitale

maturato da riscattare le penalità di riscatto indicate nella tabella che segue, determinate in funzione della data di ricevimento della richiesta di riscatto.

DATA DI RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO	PENALITÀ DI RISCATTO
nel corso del 2° anno	3,50%
nel corso del 3° anno	2,50%
nel corso del 4° anno	1,50%
nel corso del 5° anno	1,00%
nel corso del 6° anno	0,75%
nel corso del 7° anno	0,50%
dal 8° anno in poi	Nessuna penalità

La misura e le modalità di rivalutazione degli importi riportati ai precedenti punti a), b) e c) sono indicati nella "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" che segue.

Per data di ricevimento della richiesta di riscatto si intende la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte del Soggetto Incaricato, ovvero da parte dell'Impresa di Assicurazione in caso di invio a mezzo posta.

Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore alla somma dei Premi versati, sia per effetto, nel corso della Durata del Contratto, del deprezzamento delle attività finanziarie – di cui le Quote sono rappresentazione – relative al solo Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo, sia per l'applicazione delle spese e delle penalità di riscatto previste dal Contratto.

Non esiste alcun valore minimo garantito dall'Impresa di Assicurazione per la parte del valore di riscatto derivante dal Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo.

Per la sola parte relativa al Capitale investito nella Gestione Interna Separata GEFIN, l'Impresa di Assicurazione garantisce la conservazione del Capitale, riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%.

15.2 RISCATTO PARZIALE

Il valore di Riscatto parziale è determinato con gli stessi criteri previsti per il Riscatto totale.

L'importo del Riscatto parziale, liquidato dall'Impresa di Assicurazione al Contraente, è ottenuto attraverso il disinvestimento dalla Gestione Interna Separata e dagli OICR in misura proporzionale alla ripartizione percentuale del Capitale maturato al momento della richiesta di riscatto.

Le penalità indicate per il Riscatto parziale saranno applicate limitatamente alla parte di capitale riscattato.

Il capitale residuo investito nella Gestione Interna Separata, inteso come differenza fra il Capitale maturato nella Gestione Interna Separata stessa alla data di ricevimento della richiesta del riscatto e l'importo liquidato comprensivo delle eventuali penalizzazioni, continuerà a rivalutarsi ad ogni successiva ricorrenza annua secondo quanto previsto nella successiva "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE".

La liquidazione del valore di riscatto in misura parziale è subordinata alle seguenti condizioni:

- l'importo del Riscatto parziale, calcolato al netto della tassazione prevista, risulti non inferiore a 1.200,00 Euro;
- il Capitale maturato residuo sulla Gestione Interna Separata dopo l'operazione di riscatto parziale sia almeno pari a Euro 1.200,00;
- il Capitale maturato residuo sul Fondo Interno Assicurativo dopo l'operazione di riscatto parziale sia almeno pari a Euro 1.200,00;
- non è possibile richiedere un Riscatto parziale nei 60 giorni che precedono la ricorrenza annuale del Contratto.

Nel presente Contratto è possibile richiedere un'operazione di riscatto parziale a condizione che non siano presenti altre precedenti richieste (riscatti parziali, versamenti aggiuntivi, switch) non ancora valorizzate.

In particolare, una nuova operazione di riscatto parziale potrà essere richiesta a partire dal giorno lavorativo successivo rispetto alla data di valorizzazione in quote della precedente operazione richiesta.

15.3 PRESIDI CONTRATTUALI

L'Impresa di Assicurazione ha fissato in 5 anni il periodo di permanenza minima nella Gestione Interna Separata GEFIN. In tale periodo di permanenza minima, nel caso in cui il Contraente o altri Contraenti a lui

collegati anche per effetti di rapporti partecipativi, in un periodo di osservazione di 12 mesi coincidente con l'anno solare, richieda/ano un Riscatto parziale o totale che sommato al cumulo dei riscatti effettuati in tale periodo di osservazione rispetto alla Gestione Interna Separata GEFIN, superi l'importo massimo di Euro 75.000.000,00 le penali di riscatto sopra riportate verranno incrementate del 50% con un minimo dell'1%, limitatamente all'importo derivante dalla Gestione Interna Separata GEFIN.

ART. 16 OPZIONI CONTRATTUALI

16.1 OPZIONE DI CONVERSIONE DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN RENDITA

Trascorso un anno dalla Data di Decorrenza, il Contraente ha la possibilità di convertire il valore di Riscatto totale in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione del valore di riscatto totale in rendita è concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

L'Impresa di Assicurazione si impegna ad inviare entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta le Condizioni di Assicurazione delle rendite di Opzione esercitabili in caso di riscatto del Contratto, con evidenza dei relativi Costi effettivi e condizioni economiche che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del valore del riscatto in rendita nonchè del regime fiscale applicabile.

Il Contraente ha 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento delle informazioni sulle Opzioni per decidere di convertire il valore di riscatto in rendita.

Decorso tale termine le condizioni di conversione decadono automaticamente.

ART. 17 OPERAZIONI DI SWITCH

Trascorso un anno dalla Data di Decorrenza, il Contraente ha la facoltà di modificare la ripartizione del Capitale maturato tra la Gestione Interna Separata e il Fondo Interno Assicurativo scegliendo:

- 1. di ribilanciare all'interno della stessa Combinazione predefinita l'allocazione del Capitale maturato ripristinando la suddivisione iniziale prevista dalla Combinazione stessa al fine di neutralizzare gli effetti dell'andamento del mercato finanziario.
- 2. una diversa Combinazione predefinita tra quelle disponibili nel presente Contratto riportate all'Art. 10.1 "PREMI RICORRENTI E VERSAMENTI AGGIUNTIVI" che precede.

La richiesta di switch deve essere effettuata sottoscrivendo il Modulo di Versamento Aggiuntivo e/o Switch disponibile presso il Soggetto Incaricato.

Sono consentiti al massimo 2 switch per ogni annualità del Contratto.

L'Impresa di Assicurazione informa il Contraente dell'avvenuto Switch trasmettendo entro 30 giorni dalla data dello stesso, una **Lettera informativa dello Switch**, che contiene le seguenti informazioni:

- la data alla quale è avvenuto il trasferimento:
- il Capitale maturato nella Gestione Interna Separata/nel Fondo Interno Assicurativo interessati dall'operazione alla data dello switch;
- relativamente al Fondo Interno Assicurativo:
 - Valore delle Quote:
 - numero di Quote vendute ed acquistate.

Nel presente Contratto è possibile richiedere un'operazione di switch a condizione che non siano presenti altre precedenti richieste (riscatti parziali, versamenti aggiuntivi, switch) non ancora valorizzate.

In particolare, una nuova operazione di switch potrà essere richiesta a partire dal giorno lavorativo successivo rispetto alla data di valorizzazione in quote della precedente operazione richiesta.

RIBILANCIAMENTO NELLA STESSA COMBINAZIONE PREDEFINITA

L'Impresa di Assicurazione effettuerà lo Switch ripartendo il Capitale maturato tra la Gestione Interna Separata ed il Fondo Interno Assicurativo sulla base delle percentuali iniziali di ripartizione relative alla Combinazione predefinita in cui si trova il Contraente nei termini seguenti:

- viene disinvestito il Capitale Maturato allocato nella Gestione Interna Separata in vigore alla data dello switch ed il Controvalore del Fondo Interno Assicurativo ottenuto moltiplicando il numero di Quote per il Valore delle stesse alla data dello switch;
- viene applicata la percentuale di investimento iniziale, ottenendo l'importo da investire, sempre in corrispondenza della data dello switch, nella Gestione Interna Separata e/o nel Fondo Interno Assicurativo.

Per data dello switch si intende il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di switch da parte dell'Impresa di Assicurazione.

Il Capitale Maturato allocato nella Gestione Interna Separata alla data dello switch è pari al Capitale Maturato in vigore all'anniversario della Data di Decorrenza che precede o coincide con la data dello switch eventualmente rivalutato per il tempo trascorso da detto anniversario alla data dello switch.

Dalla data dello switch, l'importo investito nella Gestione Interna Separata si rivaluterà pro-rata per il tempo trascorso tra questa data e la data di ricorrenza annua successiva del Contratto.

I premi corrisposti successivamente all'operazione di Switch verranno investiti sulla base delle ultime percentuali di ripartizione.

SWITCH TRA COMBINAZIONI PREDEFINITE

In caso di switch in un'altra Combinazione, non sarà possibile detenere quote del Fondo Interno appartenente alla Combinazione scelta in precedenza.

Una volta indicata la nuova Combinazione, l'Impresa di Assicurazione effettuerà lo Switch ripartendo il Capitale maturato tra la Gestione Interna Separata ed il nuovo Fondo Interno Assicurativo sulla base delle percentuali di ripartizione afferenti la nuova Combinazione scelta dal Contraente nei termini seguenti:

- viene disinvestito il Capitale Maturato allocato nella Gestione Interna Separata in vigore alla data dello switch ed il Controvalore del Fondo Interno Assicurativo ottenuto moltiplicando il numero di Quote per il Valore delle stesse alla data dello switch;
- viene applicata la percentuale di investimento della nuova Combinazione, ottenendo l'importo da investire, sempre in corrispondenza della data dello switch, nella Gestione Interna Separata e/o nel nuovo Fondo Interno Assicurativo.

Per data dello switch si intende il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di switch da parte dell'Impresa di Assicurazione.

Il Capitale Maturato allocato nella Gestione Interna Separata alla data dello switch è pari al Capitale Maturato in vigore all'anniversario della Data di Decorrenza che precede o coincide con la data dello switch eventualmente rivalutato per il tempo trascorso da detto anniversario alla data dello switch.

Dalla data dello switch, l'importo investito nella Gestione Interna Separata si rivaluterà pro-rata per il tempo trascorso tra questa data e la data di ricorrenza annua successiva del Contratto.

I premi corrisposti successivamente all'operazione di Switch verranno investiti sulla base delle ultime percentuali di ripartizione relative alla nuova Combinazione predefinita scelta.

ART. 18 PRESTITI

Il presente Contratto non prevede l'erogazione di prestiti.

ART. 19 PAGAMENTI DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Per tutti i pagamenti richiesti all'Impresa di Assicurazione debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per semplificare e velocizzare le informazioni e/o la fase di istruttoria i Beneficiari possono rivolgersi al Soggetto Incaricato, presso il quale era stato sottoscritto il Contratto. In alternativa è possibile contattare l'Impresa di Assicurazione al numero verde 800-114433 (operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00) o all'indirizzo e-mail: liquidazioni_vita@aviva.com.

Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. Decorso il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

 la data in cui il Beneficiario firma il modulo di richiesta liquidazione presso il Soggetto Incaricato, riportata in calce al modulo stesso;

oppure

• in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente all'Impresa di Assicurazione la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell'Impresa di Assicurazione.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Per ottenere il pagamento della prestazione occorre inviare all'Impresa di Assicurazione la seguente documentazione:

- 1. Richiesta di liquidazione
- 2. Certificato di morte
- 3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
- 4. Documentazione medica

Le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

- 1. **RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE**: le richieste di liquidazione possono pervenire all'Impresa di Assicurazione:
 - per il tramite del Soggetto Incaricato attraverso la compilazione del Modulo di Richiesta di Liquidazione;
 - utilizzando il modulo liquidativo scaricabile dal sito internet www.aviva.it;
 - in carta semplice, inviandola direttamente ad AVIVA S.p.A., Via Scarsellini n. 14 -20161 Milano a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Al fine di consentire una migliore e più rapida comunicazione tra l'Impresa di Assicurazione ed i Beneficiari si chiede di fornire un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico dove poter essere contattati in caso di necessità.

Qualunque sia la modalità scelta, si dovranno fornire tutte le informazioni ed i seguenti documenti:

- RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE: la richiesta andrà sottoscritta e dovrà riportare il numero di polizza;
- MODALITÀ DI PAGAMENTO: occorre sottoscrivere ed indicare il codice IBAN (ABI, CAB, C/C, CIN)
 completo dell'intestatario sul quale verrà effettuato il pagamento. Si segnala che il conto corrente deve
 essere intestato al Beneficiario della prestazione assicurativa;
- DOCUMENTO D'IDENTITÀ: copia di un valido documento di identità;
- CODICE FISCALE: copia del codice fiscale;
- CONTATTO: indicare un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico;
- P.E.P.: occorre indicare se si è una Persona Esposta Politicamente;
- FATCA/CRS: occorre dichiarare se si ha una residenza fiscale al di fuori dell'Italia e/o se si possiede la cittadinanza o si ha la sede legale negli USA. In caso affermativo dovrà essere fornito il TIN (per la residenza fiscale USA, allegando il modello W 9) o il NIF (per altra residenza fiscale estera, se previsto);
- **LEGAME DI PARENTELA**: occorre indicare il legame di parentela con il Contraente di polizza nel caso in cui non ci sia coincidenza del beneficiario con lo stesso.
- 2. CERTIFICATO DI MORTE rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice.

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AUTENTICATA DI ATTO NOTORIO

Viene richiesta una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata dalle autorità competenti (Comune, Cancelleria, Notaio) che dovrà riportare che: <u>"Il dichiarante ha espletato ogni tentativo e compiuto quanto in suo potere per accertare:"</u>

- a. <u>In caso di assenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul sito www. aviva.it)</u>
 - · la non esistenza di disposizioni testamentarie;
 - nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati.

b. <u>In caso di esistenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul sito www.</u> aviva.it):

- che il testamento presentato è l'unico valido o nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto l'ultimo valido e che non sono state mosse contestazioni verso il testamento o i testamenti, precisandone gli estremi (data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta).
- Occorre allegare il verbale di pubblicazione e la copia autenticata del testamento.

INOLTRE:

- nel caso in cui i Beneficiari siano gli <u>eredi legittimi</u>: chi sono gli unici eredi legittimi, con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati;
- nel caso in cui i Beneficiari siano gli <u>eredi testamentari</u>: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi testamentari, distinguendoli quindi da eventuali legatari; solo qualora il testamento disponga d solo legati si rende necessaria l'indicazione di tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati.

Per ciascun nominativo indicato, in base ai punti a. e b. precedenti, come chiamato alla successione, la dichiarazione sostitutiva deve INOLTRE riportare:

- nominativo, data di nascita, grado di parentela e capacità di agire;
- qualora fra gli eredi vi fossero "nipoti"/"pronipoti", specificare, oltre alle loro generalità, la data di decesso del parente del defunto del quale vantano il titolo di erede.

4. DOCUMENTAZIONE MEDICA:

- 1. In caso di morte naturale:
 - Occorre presentare un Certificato Medico, attestante la causa del decesso.
- 2. <u>In caso di morte violenta infortunio, omicidio o suicidio-</u> oltre all'eventuale documentazione necessaria per morte naturale, l'Impresa di Assicurazione si riserva di richiedere copia del Verbale dell'Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti, unitamente alla copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche, se presenti; in alternativa, decreto di archiviazione emesso dall'Autorità Giudiziaria competente.

Si precisa che il Beneficiario che abbia particolari difficoltà ad acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevanti ai fini della liquidazione dell'indennizzo può conferire specifico mandato affinché sia l'impresa di Assicurazione, nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati sensibili, a sostituirsi a lui nella richiesta della stessa. Per ricevere informazioni al riguardo è necessario contattare l'Impresa di Assicurazione al seguente numero verde: 800 114433, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Oltre alla documentazione sopra riportata, l'Impresa di Assicurazione necessita ricevere ulteriore documentazione nel caso di:

MINORI/INTERDETTI/INCAPACI: in questo caso l'Impresa di Assicurazione necessita ricevere:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal tutore (esecutore) completa delle modalità di pagamento;
- copia del Decreto del Giudice Tutelare (ricorso e relativa autorizzazione) che autorizzi il tutore (esecutore) in nome e per conto dei minori/interdetti/incapaci a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza, l'importo che verrà liquidato e come verrà reimpiegato (per importi entro euro 2.500,00 sarà possibile compilare e sottoscrivere una manleva un fac-simile è presente sul sito www.aviva.it nella sezione "moduli" -;
- copia di un valido documento di identità e del codice fiscale del tutore (esecutore);
- · indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del tutore (esecutore).

PRESENZA DI UN PROCURATORE: in questo caso l'Impresa di Assicurazione necessita ricevere:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal procuratore (esecutore) completa delle modalità di pagamento;
- copia della procura autenticata dalle autorità competenti, che contenga l'espressa autorizzazione a
 favore del procuratore (esecutore) a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto,
 indicandone il numero di polizza (si segnala che non potranno essere ritenute valide le procure rilasciate
 per pratiche successorie);
- copia di un valido documento di identità e del codice fiscale del procuratore (esecutore);
- indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del procuratore (esecutore).

BENEFICIARIO SIA UNA SOCIETÀ: in questo caso l'Impresa di Assicurazione necessita ricevere:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal Rappresentante Legale (esecutore) completa delle modalità di pagamento;
- documentazione attestante l'eventuale modifica dei dati societari o trasferimento di proprietà;

- copia della delibera di nomina del Legale Rappresentante (esecutore), ovvero documento equipollente (copia della visura camerale, prospetto cerved) dal quale si evinca il nominativo aggiornato del Legale Rappresentante;
- copia di un valido documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante (esecutore) e dei titolari effettivi;
- indirizzo e-mail e\o recapito telefonico del legale rappresentante (esecutore) e dei titolari effettivi;
- indicazione, per i titolari effettivi, relativa all'essere o meno una Persona Esposta Politicamente (PEP).

BENEFICIARIO SIA UN ENTE/ UNA FONDAZIONE: in questo caso l'Impresa di Assicurazione necessita ricevere:

dichiarazione, completa di timbro e firma del Legale Rappresentante (esecutore), dalla quale si
evinca se il soggetto beneficiario sia residente in Italia, se eserciti o meno attività commerciale avente
scopo di lucro. Tale indicazione è necessaria al fine della corretta applicazione della tassazione in sede di
liquidazione. Resta inteso che sarà cura e premura della scrivente Impresa di Assicurazione di mantenere
la massima riservatezza riguardo alle informazioni sopra menzionate.

<u>IN CASO DI LIQUIDAZIONE IN SUCCESSIONE</u>: in seguito alla reintroduzione dell'imposta di successione, e per le successioni apertesi dopo il 3/10/2006, ai sensi della legge di conversione del D.Lgs. n. 262/2006, è necessario produrre:

• la denuncia di successione o relativa integrazione, riportante a titolo di credito l'importo rinveniente dalla liquidazione della polizza;

oppure

- la dichiarazione di esonero che potrà essere presentata unicamente dagli eredi in linea retta: nonni, genitori, coniuge e figli, con i seguenti limiti:
 - per decessi fino al 13/12/2014, l'attivo ereditario del de cuius non deve superare € 25.822,84;
 - per decessi dal 13/12/2014, l'attivo ereditario del de cuius non deve superare € 100.000,00.

IN PRESENZA DI RICHIESTA PERVENUTA DA UNO STUDIO LEGALE:

Copia del mandato sottoscritto dai beneficiari / eredi.

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, il Contraente/ Esecutore/Legale Rappresentante dovrà compilare il Modulo di Versamento Aggiuntivo e/o Switch di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, il Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante dovrà inviare all'Impresa di Assicurazione la seguente documentazione:

- copia di un valido documento di identità del Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante;
- copia del codice fiscale del Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante;
- dichiarazione sottoscritta dal Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante con indicato l'intestatario del **conto corrente bancario** ed il **codice IBAN**:
- indicazione della professione/attività prevalente del Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante;
- indicazione F.A.T.C.A.: il Contraente o l'Intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente, deve indicare, l'eventuale residenza fiscale negli Stati Uniti d'America indicando il CODICE TIN, ai sensi e per gli effetti dell'accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia, firmato in data 10 gennaio 2014. Limitatamente alle persone fisiche, nel caso in cui il Contraente o l'Intestatario non abbia residenza fiscale negli Stati Uniti d'America ma si sia in presenza di uno dei seguenti elementi: luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, conto corrente o esecutore/delegato U.S. (Stati Uniti d'America), il soggetto dovrà fornire, oltre al documento di identità non US (carta d'identità o passaporto), il Certificato di Perdita di Cittadinanza US o l'evidenza che il soggetto trascorre più di 183 giorni fuori dagli USA. Specificare residenza fiscale e cittadinanza;
- in presenza dell'Esecutore dell'operazione: dovrà essere allegata la copia della procura, attestante i
 poteri conferiti al Procuratore per agire in nome e per conto del Contraente sia esso persona fisica sia esso
 persona giuridica;
- indicazione se il Contraente persona fisica riveste la qualità di P.E.P.:
- recapito telefonico e/o indirizzo e-mail del Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione e copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
- inoltre in caso di richiesta di riscatto parziale, il Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante dovrà comunque indicare l'importo che intende riscattare;

- il Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante, può esercitare l'opzione di conversione del capitale
 in rendita inviando all'Impresa di Assicurazione una comunicazione scritta. Nel caso di esercizio
 dell'opzione di conversione in una delle forme di rendita previste dal Contratto, dovrà essere annualmente
 inviato all'Impresa di Assicurazione il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato rilasciato dal comune di
 residenza; in alternativa la propria esistenza in vita potrà essere certificata attraverso una dichiarazione
 sostitutiva dell'atto di notorietà, autenticata dal proprio comune di residenza o da altra autorità competente
 cancelleria, notaio -;
- nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica dovrà inoltrare, oltre alla documentazione sopra riportata, anche la seguente documentazione:
- dati anagrafici dei titolari effettivi del Contraente, identificabili nella persona fisica o nelle persone fisiche che in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica, tale criterio viene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più 1 dei partecipanti al capitale sociale, o al patrimonio dell'entità giuridica;
- indicazione se il Contraente o i Titolari effettivi del Contraente rivestono la qualità di P.E.P.;
- copia della Visura Camerale o documento equipollente aggiornata.

Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, l'Impresa di Assicurazione si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

ART. 20 BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa o dell'eventuale Referente Terzo devono essere comunicate per iscritto all'Impresa di Assicurazione. Revoche e modifiche dei soli Beneficiari sono efficaci anche se contenute nel testamento del Contraente, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme, relative a tali polizze, fatta nel testamento (a favore di determinati soggetti).

Non è consentito designare quale Beneficiario il Soggetto Incaricato.

La designazione dei Beneficiari non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa di Assicurazione, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente, se non con il consenso dei Beneficiari stessi;
- dopo che, verificatosi l'evento, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di Assicurazione di voler profittare del beneficio.

ART. 21 DUPLICATO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della Proposta-Certificato, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 22 TITOLARITÀ DEI FONDI INTERNI

Fermo restando che i versamenti effettuati dal Contraente, al netto delle eventuali spese, sono investiti, convertiti in un numero di Quote, nei Fondi Interni Assicurativi, resta inteso che la titolarità dello stesso rimane di proprietà dell'Impresa di Assicurazione.

ART. 23 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ART. 24 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le somme garantite.

Tali atti diventano efficaci solo quando l'Impresa di Assicurazione, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.

L'Impresa di Assicurazione invia tale Appendice al Contratto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione trasmessa dal Contraente.

Nel caso di vincolo, le operazione di liquidazione richiedono l'assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno, le operazione di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dal Contraente con assenso scritto del creditore pignoratizio.

Non è consentito cedere il Contratto, costruire un pegno o un vincolo a favore del Soggetto Incaricato.

ART. 25 TRASFORMAZIONE

Il presente Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto.

ART. 26 ARROTONDAMENTO

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che l'Impresa di Assicurazione farà al Contraente e ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.

Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 27 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti i derivanti dal Contratto.

In caso di controversia è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.

ART. 28 ALTRE COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

L'Impresa di Assicurazione trasmette al Contraente entro il 31 maggio di ogni anno, l'**Estratto Conto Annuale** della posizione assicurativa contenente le informazioni previste dalla normativa in vigore.

L'Impresa comunica per iscritto al Contraente in occasione dell'invio dell'estratto conto annuale della posizione assicurativa o in occasione della prima comunicazione prevista dalla normativa vigente, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione per effetto di modifiche alla normativa intervenute successivamente alla conclusione del Contratto stesso.

L'Impresa si impegna a trasmettere una comunicazione al Contraente qualora il controvalore delle quote complessivamente detenute dallo stesso nel Fondo Interno Assicurativo si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare dei premi versati ed allocati nel Fondo Interno Assicurativo, tenuto conto di eventuali riscatti parziali o switch effettuati, ed a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. Le eventuali comunicazioni sono effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

Le comunicazioni del Contraente possono essere fatte pervenire oltre che direttamente all'Impresa di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad Aviva S.p.A. – Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano (Italia), anche al Soggetto Incaricato presso cui è appoggiato il Contratto. L'Impresa di Assicurazione fornisce riscontro a ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto, in merito alla richiesta di ricevere le Condizioni di Assicurazione, all'esistenza o all'evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.

Inoltre, sul sito www.aviva.it, è disponibile un'Area Clienti che offre la possibilità al Contraente di controllare la propria posizione relativa al presente Contratto.

Per accedervi basta selezionare l'apposito link presente in homepage e, dopo essersi registrato, il Contraente riceverà, all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, la necessaria password di accesso. Tramite l'Area Clienti il Contraente può consultare ad esempio le Condizioni di Assicurazione, l'ultima prestazione rivalutata, il valore di riscatto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

L'Impresa di Assicurazione trasmetterà su supporto cartaceo le comunicazioni nel corso della durata contrattuale relative al presente Contratto, salvo il caso in cui il Contraente abbia reso il consenso a ricevere tale documentazione in formato elettronico. Il consenso può essere reso al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, sottoscrivendo l'apposita dichiarazione, o successivamente nel corso della durata contrattuale.

Nel caso in cui il Contraente abbia prestato il consenso, riceverà all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato una Lettera Informativa contente la password per accedere all'Area Clienti dove tali comunicazioni verranno messe a disposizione, nella sezione a Lui riservata. Il Contraente riceverà un avviso al Suo indirizzo di posta elettronica, nei termini contrattualmente previsti, ogni qualvolta una comunicazione verrà caricata in tale sezione.

Il Contraente potrà revocare tale consenso o modificare il proprio indirizzo di posta elettronica con le modalità specificate nella Lettera Informativa.

Nel caso in cui il Contraente revochi il consenso, l'invio in formato cartaceo avverrà dalla prima comunicazione successiva al 30° giorno dalla data di ricevimento della richiesta di revoca del consenso.

Il Contraente potrà richiedere di ricevere le comunicazioni previste nel corso della durata contrattuale in formato elettronico anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto tramite l'Area Clienti.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE RELATIVA AL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA GEFIN

Il presente Contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla Vita alle quali l'Impresa di Assicurazione riconosce una rivalutazione annua del Capitale Maturato nella misura e secondo le modalità di seguito indicate.

A tal fine l'Impresa di Assicurazione gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Interna Separata "Gestione Forme Individuali GEFIN", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A. MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

L'Impresa di Assicurazione determina mensilmente, entro la fine del mese che precede quello dell'anniversario della data di decorrenza del Contratto, il Rendimento finanziario annuo da attribuire al Contraente conseguito dalla "Gestione Forme Individuali GEFIN".

Il Rendimento finanziario attribuito al Contratto è pari al rendimento annuo conseguito dalla "Gestione Forme Individuali GEFIN" nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il terzo mese anteriore a quello dell'anniversario della data di decorrenza del Contratto, determinato con i criteri indicati all'Art. 5 del Regolamento.

Il Beneficio Finanziario riconosciuto al Contratto è pari al Rendimento finanziario come sopra definito diminuito di una Commissione di gestione pari all'1,30% su base annua.

La misura annua di rivalutazione coincide con il Beneficio finanziario sopra definito.

L'Impresa di Assicurazione garantisce la conservazione del Capitale Maturato riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%, per tutta la durata del Contratto.

Al fine di garantire la conservazione del Capitale Maturato, nel caso in cui il Rendimento finanziario della Gestione Interna Separata non consenta all'Impresa di Assicurazione di trattenere interamente la Commissione di gestione, quest'ultima verrà opportunamente ridotta fino all'eventuale azzeramento; la differenza non trattenuta (di seguito "percentuale della Commissione differita") tra la Commissione di gestione annua e il Rendimento finanziario realizzato nello stesso anno dalla Gestione Interna Separata verrà recuperata interamente o parzialmente negli anni successivi – in funzione della capienza disponibile –.

Alla ricorrenza annuale del Contratto viene determinato l'eventuale importo da recuperare negli anni successivi ("Commissione differita") pari alla somma dei seguenti importi:

- il Capitale Maturato alla ricorrenza annua precedente moltiplicato per la "percentuale della Commissione differita";
- le eventuali quote di capitale derivanti dalle rate dei Premi ricorrenti in caso di frazionamento degli stessi
 –, da versamenti aggiuntivi e da operazioni di switch effettuati nel corso degli ultimi 12 mesi, ciascuna
 moltiplicata pro rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di investimento e la successiva data di
 ricorrenza annua, per la "percentuale della Commissione differita";
- la somma dei due punti precedenti è diminuita delle eventuali "quote" di capitale disinvestite tramite riscatti parziali e operazioni di Switch effettuati nel corso degli ultimi 12 mesi, ciascuna moltiplicata pro rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di disinvestimento e la successiva data di ricorrenza annua, per la "percentuale della Commissione differita".

B. RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto:

- il Capitale Maturato viene rivalutato mediante aumento, a totale carico dell'Impresa di Assicurazione, della Riserva Matematica accantonata a tale data;
- l'aumento del Capitale Maturato viene comunicato al Contraente.

Ad ogni ricorrenza annua della Data di Decorrenza del Contratto, viene attribuito al Capitale Maturato investito nella Gestione Interna Separata l'importo dell'eventuale Rivalutazione annua solo dopo che l'Impresa di Assicurazione avrà recuperato totalmente l'eventuale Commissione Differita.

L'eventuale rivalutazione attribuita al Capitale Maturato si consolida allo stesso e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente.

RECUPERO DELLE COMMISSIONI DIFFERITE

L'Impresa di Assicurazione procederà al recupero delle Commissioni Differite relative agli anni precedenti con la seguente modalità:

- nel caso in cui l'importo della Rivalutazione annua ad una determinata ricorrenza fosse inferiore alle Commissioni differite da recuperare, l'Impresa di Assicurazione procederà al recupero parziale delle Commissioni differite, in funzione della capienza disponibile, al fine di garantire la conservazione del Capitale Maturato; gli importi relativi alle Commissioni differite non recuperate potranno essere dedotti dalle Rivalutazioni annue successive:
- nel caso in cui l'importo della Rivalutazione annua ad una determinata ricorrenza fosse uguale o superiore alle Commissioni differite da recuperare, l'Impresa di Assicurazione procederà al recupero totale delle stesse e al consolidamento al Capitale Maturato della restante parte della Rivalutazione annua.

CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE MATURATO

Il Capitale Maturato eventualmente rivalutato ad un determinato anniversario è calcolato come somma algebrica dei seguenti importi:

- il Capitale Maturato alla ricorrenza precedente, aumentato della misura di rivalutazione;
- le eventuali quote di capitale derivanti dalle rate dei Premi ricorrenti in caso di frazionamento degli stessi

 e da eventuali versamenti aggiuntivi e da operazioni di switch effettuati nel corso degli ultimi 12 mesi,
 ciascuna rivalutata pro rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di investimento e la successiva data di ricorrenza annua;
- la somma dei due punti precedenti è diminuita delle eventuali "quote" di capitale disinvestite tramite riscatti parziali e operazioni di Switch effettuati nel corso degli ultimi 12 mesi, ciascuna rivalutata pro rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di disinvestimento e la successiva data di ricorrenza annua.

La Rivalutazione annua viene riconosciuta al netto delle eventuali Commissioni Differite relative agli anni precedenti non ancora recuperate che potranno essere dedotte con i limiti sopra riportati.

Per la determinazione della prestazione in caso di decesso, del valore di riscatto o in caso di Switch in uscita dalla Gestione Interna Separata, il Capitale Maturato relativo alla Gestione Interna Separata e le eventuali "quote" di capitale disinvestite dalla Gestione stessa vengono rivalutate pro rata sulla base della Misura di Rivalutazione annua applicata ai Contratti con anniversario nello stesso mese in cui viene effettuata l'operazione. In caso di decesso e in caso di riscatto non viene recuperata l'eventuale Commissione Differita.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA GEFIN

ART. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA "GESTIONE FORME INDIVIDUALI – GEFIN"

L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi dalla stessa detenuti, denominato GESTIONE FORME INDIVIDUALI - GEFIN, di seguito GEFIN, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione Separata con altre Gestioni Separate aventi analoghe caratteristiche.

Qualora l'Impresa di Assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 2 PARTECIPANTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Nella Gestione GEFIN confluiranno le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita che prevedono la rivalutazione annua delle prestazioni.

Alla Gestione Separata possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto a prestazioni rivalutabili.

Art. 3 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

La Gestione GEFIN ha come obiettivo l'ottenimento di un rendimento lordo coerente con l'andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro, in un'ottica di medio periodo nel rispetto dell'equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.

Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività, con i limiti quantitativi di cui alla Tabella riportata nell'Articolo 4 ed i limiti qualitativi di seguito indicati:

- Titoli obbligazionari di emittenti governativi.
- Altri titoli obbligazionari diversi dai titoli di stato, quali a titolo esemplificativo le obbligazioni societarie, cartolarizzazioni e strutturati di credito, depositi bancari vincolati e certificati di deposito.

Gli investimenti in titoli obbligazionari governativi e corporate non Investment Grade sono ammessi in misura contenuta.

- Titoli azionari negoziati nei principali mercati internazionali. L'acquisto di titoli azionari illiquidi è ammesso in misura residuale.
- Investimenti in Altri strumenti finanziari:
 - i) Fondi Alternativi: si intendono gli investimenti in OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi;
 - ii) Fondi Immobiliari e Immobili: per investimenti immobiliari si intendono le partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili.

Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. L'utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.

Le attività della gestione separata sono prevalentemente denominate in euro oppure, se espresse in divisa diversa dall'Euro, deve essere effettuata la copertura del rischio di cambio.

Sono tuttavia ammessi investimenti in strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall'euro senza la copertura del rischio di cambio per una quota residuale del portafoglio.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS n. 25, in misura non superiore al 10% dell'ammontare delle riserve tecniche della gestione separata alla chiusura dell'esercizio precedente.

Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.

Art. 4 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA

L'Impresa di Assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Limiti di investimento GEFIN		Limiti	
Obbligazionario governativo (*)	Titoli di Stato e Supranational area UE e altri titoli di Stato rating ≥ AA-	≥ 30%	≤ 100%
	Altri titoli di stato	≥ 0%	≤ 40%
Obbligazionario Corporate (*)	Titoli Corporate	≥ 0%	≤ 60%
Azionario (*)	Azionario	≥ 0%	≤ 10%
Altri Investimenti	Investimenti alternativi	≥ 0%	≤ 6%
	Immobiliari	≥ 0%	≤ 6%
Derivati	Strumenti derivati per gestione efficace	≥ 0%	≤ 10%
Liquidità	Disponibilità di cassa	≥ 0%	≤ 10%

(*) L'investimento indicato si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l'acquisto di OICR armonizzati.

Art. 5 PERIODO DI OSSERVAZIONE E TASSO MEDIO DI RENDIMENTO

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata è annuale.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è calcolato con periodicità mensile ed è uguale al rapporto tra il risultato finanziario della gestione e la giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari della gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché dagli utili e dalle perdite effettivamente realizzate nel periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa di Assicurazione in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione e cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione. Il

trasferimento di attività dal patrimonio dell'Impresa di Assicurazione alla gestione separata avviene al valore di mercato rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione, ed è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione.

Art. 6 SPESE GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA

Le spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente da:

- a) Le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata;
- b) i compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 7 "REVISIONE CONTABILE".

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 7 REVISIONE CONTABILE

La Gestione Separata GEFIN è sottoposta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

In particolare, la Società di Revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:

- la consistenza delle attività, la conformità delle stesse e dei loro criteri di valutazione alla normativa vigente ed al presente regolamento;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione;
- l'adeguatezza delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto alle riserve matematiche dell'Impresa di Assicurazione;
- la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata alla normativa vigente.

Art. 8 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il presente Regolamento della Gestione Separata può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.

Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione Separata con altra Gestione Separata dell'Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto similari.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione Separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione Separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

ART. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati in Fondi Interni Assicurativi, denominati:

- 1) PROFILO UNIT 50
- 2) PROFILO UNIT 60
- 3) PROFILO UNIT 70
- 4) PROFILO UNIT 80
- 5) PROFILO UNIT 90

Il patrimonio di ciascun Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio dell'Impresa di Assicurazione ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito.

Ciascun Fondo Interno Assicurativo è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al successivo Art. 4 "COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE". Per ogni Fondo sono disponibili alla sottoscrizione due o più distinte classi di quote, che si caratterizzano unicamente per un diverso livello di commissione annua di gestione applicata al Fondo, come specificato al successivo Art. 8 "SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO".

La composizione degli investimenti, lo stile gestionale e il profilo di rischio di ogni Fondo non variano al variare della classe di quote. Inoltre, le classi di quote di ciascun fondo godono di uguale trattamento in materia di riscatto e di informazione.

I criteri di accesso ad ogni classe di quote vengono definiti in base alle Condizioni di Assicurazione del prodotto assicurativo al quale i fondi vengono collegati.

L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal Contraente stesso all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione del Fondo Interno Assicurativo con altri Fondi Interni Assicurativi aventi analoghe caratteristiche.

Qualora l'Impresa di Assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente, come descritto al successivo Art. 11 "MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI".

Il valore del patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La valuta di denominazione dei Fondi Interni Assicurativi è l'Euro.

Art. 2 SCOPO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Lo scopo dei Fondi è quello di consentire una crescita del capitale nel lungo termine attraverso un approccio flessibile e senza vincoli predeterminati in ordine agli strumenti finanziari in cui investire.

I Fondi Interni Assicurativi sono gestiti mediante un'esposizione ai mercati azionari ed obbligazionari, appartenenti a qualsiasi settore economico, area geografica e categoria di emittenti. Il gestore può comunque decidere di investire in altre asset class, quali strumenti monetari e, indirettamente, commodity e real estate.

Art. 3 PROFILI DI RISCHIO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il grado di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio dello stesso e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote e delle azioni degli OICR in cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nel Fondo Interno Assicurativo, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

In particolare, l'investimento nei Fondi Interni Assicurativi è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento, ai seguenti profili di rischio:

il rischio di prezzo, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo
proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento
economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati
(rischio sistematico);

- il rischio di interesse, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
- il rischio di controparte, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- il rischio di liquidità, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- il rischio di cambio, per le attività denominate in valute diverse dall'Euro.

Art. 4 COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE

La costituzione delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dall'Impresa di Assicurazione in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.

Ciascun Fondo Interno Assicurativo prevede due o più distinte classi di quote.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo in misura pari al controvalore delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote viene effettuata dall'Impresa di Assicurazione in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo. La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo Interno Assicurativo del controvalore delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro cancellazione.

Art. 5 TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI

I Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto si distinguono per composizione del portafoglio e profilo di rischio. La caratteristica dei Fondi è quella di investire gli attivi detenuti dall'Impresa di Assicurazione in parti di Organismi di Investimento Collettivo in valori Mobiliari (OICR) sia di diritto italiano, sia di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611 e successive modifiche (c.d. "armonizzati").

Non è esclusa la possibilità di investire, in misura principale, in OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA.

È prevista la facoltà di investire in strumenti finanziari di vario genere, tra i quali titoli di capitale, titoli di Stato e garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, strumenti del mercato monetario ed ETF, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità. Non potranno essere assegnati ai Fondi strumenti finanziari non quotati.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento. L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio dei Fondo Interno Assicurativo, nel rispetto, comunque, delle disposizioni introdotte dal provvedimento ISVAP n. 36/2011 e sue successive modifiche. L'impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Gli eventuali crediti di imposta, maturati dall'Impresa di Assicurazione attraverso l'acquisto di strumenti finanziari da parte dei Fondi, saranno riconosciuti agli stessi e pertanto andranno a beneficio dei Contraenti.

Le eventuali somme retrocesse all'Impresa di Assicurazione dalle società di gestione del risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo e del profilo di rischio di ciascun Fondo e la loro ripartizione sarà effettuata in base ai criteri di investimento indicati nel successivo Art. 7 "CRITERI D'INVESTIMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI".

L'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di affidare la gestione dei Fondi e le relative scelte di investimento a società appartenenti al Gruppo Aviva o a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation. L'Impresa di Assicurazione ha comunque l'esclusiva responsabilità nei confronti dei Contraenti per l'attività di gestione dei Fondi Interni.

Art. 6 PARTECIPANTI AL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Al Fondo Interno Assicurativo possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto.

Art. 7 CRITERI DI INVESTIMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

7.1 PROFILO UNIT 50

L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO		
Liquidità	0%	20%		
Monetario	0%	100%		
Obbligazionario	0%	100%		
Azionario	0%	50%		

L'indicazione di un parametro di mercato cui riferirsi (benchmark) non costituisce un indicatore significativo per valutare i risultati complessivi del Fondo Interno Assicurativo, in quanto la politica di gestione dello stesso può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili.

7.2 PROFILO UNIT 60

L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO			
Liquidità	0%	20%			
Monetario	0%	100%			
Obbligazionario	0%				
Azionario	0%	60%			

L'indicazione di un parametro di mercato cui riferirsi (benchmark) non costituisce un indicatore significativo per valutare i risultati complessivi del Fondo Interno Assicurativo, in quanto la politica di gestione dello stesso può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili.

7.3 PROFILO UNIT 70

L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO		
Liquidità	0%	20%		
Monetario	0%	100%		
Obbligazionario	0%	100%		
Azionario	0%	80%		

L'indicazione di un parametro di mercato cui riferirsi (benchmark) non costituisce un indicatore significativo per valutare i risultati complessivi del Fondo Interno Assicurativo, in quanto la politica di gestione dello stesso può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili.

7.4 PROFILO UNIT 80

L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO		
Liquidità	0%	20%		
Monetario	0%	100%		
Obbligazionario	0%			
Azionario	0%	90%		

L'indicazione di un parametro di mercato cui riferirsi (benchmark) non costituisce un indicatore significativo per valutare i risultati complessivi del Fondo Interno Assicurativo, in quanto la politica di gestione dello stesso può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili.

7.5 PROFILO UNIT 90

L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	20%
Monetario	0%	100%
Obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	100%

L'indicazione di un parametro di mercato cui riferirsi (benchmark) non costituisce un indicatore significativo per valutare i risultati complessivi del Fondo Interno Assicurativo, in quanto la politica di gestione dello stesso può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili.

Art. 8 SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

L'Impresa di assicurazione applica commissioni di gestione differenti all'interno del medesimo Fondo Interno Assicurativo, in funzione della classe di quote.

Le spese a carico dei Fondi Interni Assicurativi, trattenute giornalmente dall'Impresa di Assicurazione, sono rappresentate da:

a) Commissione di gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione. Viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione di ciascuna delle classi di quote dei Fondi; è applicata sul patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi dei punti che seguono, ed è pari alle seguenti percentuali su base annua

Fondo Interno Assicurativo	Commissione di gestione annua
PROFILO UNIT 50	
√ Classe A	2,10%
√ Classe B	1,80%
√ Classe C	2,30%
PROFILO UNIT 60	
√ Classe A	2,20%
√ Classe B	1,85%
√ Classe C	2,35%
PROFILO UNIT 70	
√ Classe A	2,30%
√ Classe B	1,90%
√ Classe C	2,40%
PROFILO UNIT 80	
√ Classe A	2,45%
√ Classe B	1,95%
PROFILO UNIT 90	
√ Classe A	2,50%
√ Classe B	2,00%
√ Classe C	2,30%
√ Classe D	1,60%
√ Classe E	1,30%
√ Classe F	0,48%

L'applicazione di commissioni di gestione differenti, all'interno del medesimo fondo interno, è giustificata dalle diverse categorie di investitori e/o dal differente livello di caricamento o scontistica dei prodotti, ai quali i fondi interni sono collegati, secondo criteri oggettivi declinati nello specifico dalla documentazione contrattuale

- b) Gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività.
- c) Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote, per ciascuna delle classi di quote.
- d) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 10 "REVISIONE CONTABILE" che segue.
- e) Gli oneri fiscali, le spese per l'eventuale deposito presso i soggetti abilitati e gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito.
- f) Commissioni di gestione applicate dalla SGR. Sui Fondi Interni Assicurativi gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità.
 - Tali commissioni vengono espresse in percentuale sul valore giornaliero degli OICR.

La percentuale massima delle commissioni di gestione prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) non supererà il 2,50% su base annua. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione al Contraente, l'Impresa di Assicurazione potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso al Contraente è concesso il riscatto senza penalità. Si precisa che la commissione annua massima applicata dalla Società di Gestione (SGR) alla data di costituzione dei Fondi Interni Assicurativi non è superiore a:

- a 2,00% per gli OICR appartenenti al comparto azionario;
- a 1,60% per gli OICR appartenenti al comparto obbligazionario;
- a 0,80% per gli OICR appartenenti al comparto monetario.

Gli eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa di Assicurazione in virtù di accordi con soggetti terzi sono interamente riconosciuti a favore di ciascun Fondo Interno Assicurativo. Il valore monetario delle eventuali somme retrocesse all'Impresa di Assicurazione dalla Società di Gestione sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale di ciascun Fondo Interno Assicurativo ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all'interno del Fondo Interno Assicurativo stesso.

Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole per il Fondo, l'Impresa di Assicurazione adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le conseguenze economiche di tali variazioni.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

Sui Fondi Interni Assicurativi non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo AVIVA; sulla quota parte del Fondo rappresentato da tali OICR grava per intero la commissione di gestione del Fondo in quanto interamente destinata alla copertura del servizio di asset allocation e delle spese di amministrazione dei contratti.

Art. 9 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONE

9.1 MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

Il valore unitario delle due classi di quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo stesso.

L'impresa di Assicurazione adotta una metodologia di calcolo del valore della quota che garantisce a tutte le classi di quote la medesima performance, al lordo delle commissioni di gestione.

Il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo di cui al precedente Art. 8 "SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO".

Le attività e le passività di pertinenza del Fondo Interno Assicurativo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione delle quote o, in alternativa se tali valori non fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati), al primo giorno utile precedente.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, l'Impresa di Assicurazione considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

Il valore unitario di ciascuna classe di quote, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato su un principale quotidiano finanziario a diffusione nazionale, indicato nel Prospetto Informativo. L'Impresa di Assicurazione si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi.

9.2 TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo è determinato quotidianamente dall'Impresa di Assicurazione utilizzando, per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo stesso, il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione, ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo, la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti i Fondi Interni Assicurativi, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento.

Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati; al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo è convenzionalmente fissato ad Euro 5,00.

Art. 10 REVISIONE CONTABILE

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, l'Impresa di Assicurazione redige separatamente il rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Entro un mese dalla data di redazione del rendiconto della gestione, ciascun Fondo Interno Assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale, di cui al Decreto Legislativo del 24/02/1998 nr. 58 art. 161, e successive modificazioni, che attesta la rispondenza del Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote.

In particolare si precisa che la Società di Revisione dovrà esprimere, con un'apposita relazione alla fine di ogni esercizio, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno Assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle guote del Fondo.

Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente presso la sede dell'Impresa di Assicurazione, ultimata la verifica della Società di Revisione e comunque non oltre 30 giorni dalla sua redazione.

Art. 11 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per l'Investitore-contraente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente.

Come indicato al precedente Art. 1. "ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI" del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione di un Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo dell'Impresa di Assicurazione, avente caratteristiche del tutto similari.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente, contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi Interni Assicurativi interessati dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno Assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l'Investitore-contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno Assicurativo originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente.

GI OSSARIO

CORE MULTIRAMO REGULAR PLAN (TARIFFA UX19)

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con il Contraente. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario: persona fisica o giuridica designata nella Proposta-Certificato dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Beneficio finanziario: è pari al Rendimento Finanziario della Gestione Interna Separata al netto della Commissione di gestione trattenuta.

Capitale Maturato: capitale che il Contraente ha il diritto di ricevere in caso di decesso dell'Assicurato ovvero in caso di riscatto, al lordo delle eventuali penalità. Esso è determinato in base alla valorizzazione determinata secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione del Capitale investito nella Gestione Interna Separata e nel Fondo Interno Assicurativo prescelto in corrispondenza della data di valorizzazione effettuata.

Capitale investito: è la parte dei Premi versati che viene effettivamente investita nella Gestione Interna Separata e nel Fondo Interno Assicurativo prescelto.

Caricamento: parte dei Premi versati dal Contraente destinata a coprire i Costi commerciali e amministrativi dell'Impresa di Assicurazione.

Classe: articolazione di un Fondo Interno Assicurativo in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

Combinazione predefinita: sono le possibili ripartizioni del Capitale maturato tra Gestione Interna Separata e Fondo Interno Assicurativo. Al Contratto può essere abbinato solo una tra le cinque Combinazioni predefinite previste; ad ogni Combinazione corrisponde un diverso Fondo Interno Assicurativo.

Commissioni di incentivo (o di performance): commissioni riconosciute al gestore dell'OICR o del Fondo Interno Assicurativo per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota dell'OICR o del Fondo Interno Assicurativo in un determinato intervallo temporale. Attualmente non sono previste per il Fondo Interno Assicurativo collegato al Contratto. Nei Fondi Interni Assicurativi con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento degli stessi e quello del benchmark.

Commissione di gestione: è il costo che l'Impresa di Assicurazione trattiene per la gestione finanziaria: dalla Gestione Interna Separata è trattenuta annualmente dal Rendimento finanziario della stessa; sui Fondi Interni Assicurativi è trattenuta giornalmente dal patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno Assicurativo ed incide pertanto sulla valorizzazione delle quote dei Fondi.

Commissione differita: Importo delle Commissioni di gestione da recuperare da parte dell'Impresa di Assicurazione determinato applicando la percentuale della Commissione differita al Capitale Maturato – investito nella Gestione Interna Separata – alla ricorrenza annua precedente e alle eventuali quote di capitale derivanti dalle rate di Premio ricorrenti – in caso di frazionamento dello stesso – da eventuali versamenti aggiuntivi o switch effettuati nel corso dell'ultimo anno.

Consolidamento: meccanismo in base al quale il Contraente acquisisce in via definitiva le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del Capitale Maturato allocato nella Gestione Interna Separata.

Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il Contratto di Assicurazione e si impegna al versamento del Premio ricorrente all'Impresa di Assicurazione.

Contratto: contratto di Assicurazione sulla vita con il quale l'Impresa di Assicurazione, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato (decesso dell'Assicurato).

Controvalore: equivale all'importo del Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo prescelto in relazione ai prezzi di mercato correnti. Il Controvalore del Fondo si ottiene moltiplicando il Valore della Quota ad una determinata data per il numero delle Quote detenute dal Contraente alla medesima data.

Costi: oneri a carico del Contraente gravanti sul Contratto.

Costi delle coperture assicurative: costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal Contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall'Impresa di Assicurazione.

Data di Conclusione: il Contratto si considera concluso quando viene sottoscritta la Proposta-Certificato da parte del Contraente e da parte dell'Assicurato, – se persona diversa – e viene versato il primo Premio ricorrente (o la prima rata di premio in caso di frazionamento dello stesso).

Data di Decorrenza: data dalla quale decorrono le Garanzie previste dal Contratto ovvero il secondo giorno di Borsa aperto alla data di ricevimento della Proposta-Certificato da parte del Soggetto Incaricato, fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte dell'Impresa di Assicurazione. La Data di Decorrenza è indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma.

Durata del Contratto: periodo durante il quale il Contratto è efficace ovvero l'intera vita dell'Assicurato fermo restando la facoltà del Contraente di richiedere il pagamento di quanto maturato fino a quel momento attraverso l'esercizio del diritto di riscatto.

Durata pagamento premi: periodo che intercorre tra la Data di Decorrenza del Contratto e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal Contratto e prescelto dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato.

Fondo Interno Assicurativo: fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno dell'Impresa di Assicurazione e gestito separatamente dalle altre attività dell'Impresa di Assicurazione stessa, in cui sono fatti confluire i premi che, al netto dei Costi, sono convertiti in quote (unit) del Fondo. A seconda delle attività finanziarie nella quali il patrimonio è investito può appartenere e diverse categorie.

Gestione Interna Separata: fondo appositamente creato dall'Impresa di Assicurazione gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono parte dei Premi versati al netto dei Costi. Dal Rendimento Finanziario ottenuto dalla Gestione Interna Separata deriva la Rivalutazione annua da attribuire al Capitale investito nella Gestione Separata "Forme Individuali GEFIN".

Impresa di Assicurazione: - Aviva S.p.A. - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto di Assicurazione.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è subentrata ad I SVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. L'IVASS svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Maggiorazione caso morte: rappresenta la copertura complementare prestata direttamente dall'Impresa di Assicurazione e consiste nell'aumento del Capitale maturato liquidato in caso di decesso dell'Assicurato, pari ad una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso.

Margine di Solvibilità: rappresenta una garanzia di stabilità finanziaria dell'Impresa di Assicurazione; è calcolato in proporzione agli impegni assunti dall'Impresa di Assicurazione nei confronti degli Assicurati.

Opzione da capitale in rendita: clausola del Contratto di Assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile in caso di riscatto sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile in caso di riscatto sia convertito in una rendita vitalizia.

Parte: rappresentano le Quote di Capitale della Gestione Interna Separata investite tramite i successivi premi ricorrenti/versamenti aggiuntivi/switch o disinvestite tramite riscatti parziali/ switch.

P.E.P.: per Persona Esposta Politicamente si intende chi occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche nonché i suoi familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base di criteri di cui all'allegato tecnico al D. Igs. 231/2007 e s.m.i. e Art. 23 Reg. 5 IVASS del Luglio 2014;

Percentuale della Commissione differita: differenza non trattenuta tra la Commissione di gestione annua e il Rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Interna Separata. Tale percentuale verrà recuperata dall'Impresa di Assicurazione negli anni successivi, garantendo in ogni caso la conservazione del Capitale Maturato;

Premi investiti: sono la somma dei Premi versati dal Contraente – Premi ricorrenti e Versamenti aggiuntivi – al netto dei Costi gravanti sui premi previsti dal Contratto.

Premi versati: la somma dei Premi ricorrenti e di eventuali Versamenti aggiuntivi corrisposti dal Contraente nel corso della Durata del Contratto.

Premio ricorrente: importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la Durata pagamento premi.

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato: in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga, il Contratto prevede il pagamento ai Beneficiari designati del Capitale Caso Morte.

Proposta-Certificato: è il documento con il quale si dà corso al Contratto e che ne attesta la stipulazione.

Qualifica: la qualifica del Fondo Interno Assicurativo rappresenta un attributo eventuale che integra l'informativa inerente alla politica gestionale adottata.

Quota: unità di misura di un Fondo Interno Assicurativo. Rappresenta la "Quota" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo stesso. Quando si sottoscrive un Fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti.

Referente Terzo: persona designata dal Contraente, diversa da Beneficiario, cui l'Impresa di Assicurazione potrà far riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.

Rendimento: risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento.

Rendimento Finanziario: risultato finanziario della Gestione Interna Separata nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa.

Rendimento Minimo Garantito: indica la misura minima della Rivalutazione annua, che l'Impresa di Assicurazione

garantisce per la parte del Capitale investito nella Gestione Interna Separata. Per questo Contratto, l'Impresa di Assicurazione garantisce la conservazione del Capitale riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%, per tutta la Durata del Contratto.

Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione del Capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del Capitale maturato alla data della richiesta.

Rivalutazione annua: importo che viene attribuito alla ricorrenza annua, al Capitale Maturato allocato nella Gestione Interna Separata al netto delle eventuali Commissioni Differite relative agli anni precedenti non ancora recuperate.

Set Informativo: l'insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al Contraente, prima della sottoscrizione del Contratto, e pubblicati nel sito internet dell'Impresa di Assicurazione.

SGR: per il presente Contratto, si intendono le Società che prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti degli OICR, siano esse SICAV estere o Società di Gestione del Risparmio italiane.

SICAV: Società di investimento a Capitale Variabile, simile ai Fondi Comuni di investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da Quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.

Soggetto Incaricato: FinecoBank S.p.A. tramite il quale è stato stipulato il Contratto;

Switch: possibilità data al Contraente di modificare la suddivisione percentuale del Capitale maturato nella Gestione Interna Separata e nel Fondo Interno Assicurativo collegati al presente Contratto. Lo Switch determina il passaggio in un'altra Combinazione predefinita oppure il ribilanciamento nella stessa Combinazione dell'allocazione del Capitale maturato al fine di ripristinare le percentuali iniziali di ripartizione tra la Gestione Interna Separata ed il Fondo Interno Assicurativo.

Trasmissione delle Lettere: la trasmissione delle comunicazioni in corso di rapporto avverrà in modalità cartacea salvo il caso in cui il Contraente abbia reso il consenso a ricevere tale documentazione in formato elettronico al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, sottoscrivendo l'apposita dichiarazione, o successivamente nel corso della durata contrattuale. Tale consenso può essere revocato nel corso della durata contrattuale.

Valore della quota: il valore unitario della quota di un Fondo Interno Assicurativo è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo per il numero delle quote in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

Valore del patrimonio netto (c.d. NAV): il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del Fondo Interno Assicurativo, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

Valore della quotalazione (c.d. NAV): il valore unitario della quota/azione di un Fondo Interno Assicurativo, anche definito unit Net Asset Value (NAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo Interno Assicurativo (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

Valuta di denominazione: Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Il presente Contratto è stipulato in Euro.

Versamento aggiuntivo: importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare i Premi ricorrenti previsti dal Contratto.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Aggiornata il 25 maggio 2018

1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?

Aviva S.p.A. con sede in Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI), (di seguito, la "**Società**"), agisce in qualità di titolare del trattamento, da intendersi come soggetto che determina le finalità e le modalità del trattamento di dati personali relativi all'assicurato/contraente/beneficiario (di seguito l'"**Interessato**") ai sensi della polizza assicurativa (la "**Polizza** ") a cui la presente informativa sul trattamento dei dati personali è allegata.

2. QUALI DATI SONO TRATTATI?

La Società tratta i dati forniti dall'Interessato, ivi inclusi - qualora necessari per la prestazione dei servizi e/o esecuzione degli obblighi di cui alla Polizza - i dati relativi alla salute e i dati giudiziari.

Nota Bene: qualora l'Interessato fornisca alla Società dati personali di eventuali soggetti terzi, lo stesso si impegna a comunicare a questi ultimi quanto contenuto nella presente informativa, anche mediante rinvio alla sezione Privacy del sito internet www.aviva.it.

3. PER QUALI FINALITA' SONO TRATTATI I DATI?

La Società tratta i dati personali dell'Interessato per le seguenti finalità:

- a) FINALITÀ ASSICURATIVE: I dati personali dell'Interessato vengono trattati
 - ai fini della stipula e esecuzione della Polizza, ivi inclusi eventuali rinnovi (comprese la valutazione del rischio assicurativo effettuata dalla Società sulla base di determinate caratteristiche dell'Interessato e l'esecuzione - anche tramite call center - di verifiche circa la conformità alla normativa applicabile dell'attività degli incaricati di cui si avvale la Società), e
 - per la prestazione dei servizi connessi all'attività assicurativa e riassicurativa oggetto della Polizza (compreso, ad esempio, l'invio di comunicazioni funzionali all'iscrizione all'area clienti). La Società potrà eventualmente trattare dati giudiziari a Lei riferiti nell'ambito di: liquidazione sinistri, contenziosi, provvedimenti di Autorità pubbliche o giudiziarie, adempimenti normativi e regolamentari.
- b) FINALITÀ DI INTERESSE LEGITTIMO: i Suoi dati potranno infine essere trattati per il perseguimento dell'interesse legittimo della Società o di altre società del gruppo Aviva, nell'ambito delle seguenti finalità:
 - · Attività di test e risoluzione delle anomalie dei sistemi informatici;
 - Statistiche utilizzo sito web;
 - Reportistica e analisi statistiche dei prodotti assicurativi per il miglioramento degli stessi;
 - Verifiche di audit interno, controlli a campione sulle polizze e reportistica.

4. SU QUALE BASE VENGONO TRATTATI I DATI?

Il conferimento dei dati personali - ivi inclusa la prestazione del consenso al trattamento di eventuali dati relativi alla salute - è **obbligatorio** per le FINALITA' ASSICURATIVE di cui al precedente paragrafo 3 a), ovvero per poter stipulare ed eseguire la Polizza, nonché per gestire e liquidare eventuali sinistri denunciati. Il rifiuto al conferimento dei dati per tale finalità, o l'eventuale revoca, determinerà quindi l'impossibilità di stipulare o dare esecuzione alla Polizza.

Il trattamento per le Finalità di Interesse Legittimo e per il perseguimento dell'interesse legittimo del Titolare e delle proprie controparti allo svolgimento delle operazioni economiche ivi indicate è eseguito ai sensi dell'articolo 6, lettera f), del Regolamento europeo generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (il "Regolamento Privacy"). Il trattamento per le Finalità di Interesse Legittimo non è obbligatorio e l'Interessato potrà opporsi a detto trattamento con le modalità di cui al successivo paragrafo 8, ma qualora l'Interessato si opponesse a detto trattamento i suoi Dati non potranno essere utilizzati per le Finalità di Interesse Legittimo.

5. COME VENGONO TRATTATI I DATI?

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso l'ausilio di strumenti informatici o automatizzati sia su supporto cartaceo e, comunque, con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

La valutazione del rischio (di cui al precedente paragrafo 3 a) si basa anche su un processo decisionale automatizzato che, tramite l'analisi delle caratteristiche dell'Interessato, permette di inquadrare lo stesso all'interno di uno specifico livello di rischio. Tale valutazione è necessaria ai fini della stipula e dell'esecuzione della Polizza.

Con riferimento all'adozione del processo decisionale automatizzato sopra indicato relativo ai dati sulla salute, lo stesso può avvenire unicamente con il previo consenso dell'Interessato. Tuttavia, in mancanza di detto consenso, la Società non potrà accettare la domanda di Polizza.

Resta inteso che l'Interessato ha in ogni momento il diritto di opporsi al processo decisionale automatizzato sopra descritto.

6. A CHI VENGONO COMUNICATI I DATI?

I dati personali dell'Interessato potranno essere comunicati a soggetti appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; banche distributrici e intermediari finanziari, agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, società volte alla fornitura di servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; banche dati, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, il Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP e UCI ed ulteriori autorità competenti ai sensi della normativa applicabile e a fornitori di servizi informatici o di archiviazione.

L'elenco aggiornato delle società a cui saranno comunicati i dati personali dell'Interessato, che potranno agire, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento o autonomi titolari del trattamento, potrà essere richiesto in qualsiasi momento alla Società, all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. I DATI VENGONO TRASFERITI ALL'ESTERO?

I dati personali forniti potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell'Unione europea. L'eventuale trasferimento dei dati personali dell'Interessato in Paesi situati al di fuori dell'Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile.

L'Interessato avrà il diritto di ottenere una copia dei dati detenuti all'estero e di ottenere informazioni circa il luogo dove tali dati sono conservati facendone espressa richiesta alla Società all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa.

8. QUALI SONO I DIRITTI DELL'INTERESSATO?

Fermo restando la possibilità dell'Interessato di non conferire i propri dati personali, lo stesso potrà, in ogni momento e gratuitamente:

- a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano ed averne comunicazione:
- b) conoscere l'origine dei dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediate strumenti elettronici;
- c) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o se ne ha interesse l'integrazione dei dati che lo riguardano;
- d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;
- e) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- f) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati per Finalità di Legittimo Interesse. L'Interessato potrà altresì, in qualsiasi momento,
- g) chiedere alla Società la limitazione del trattamento dei suoi dati personali nel caso in cui:
 - I) l'Interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario alla Società per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - II) il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - III) benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - IV) l'Interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;

- h) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali;
- i) chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e
- j) ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano
- k) proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti Le relative richieste potranno essere inoltrate alla Società via email al seguente indirizzo: privacy_aviva@ aviva.com, o tramite posta all'indirizzo Gruppo Aviva Servizio Privacy, Via Scarsellini 14, 20161, Milano.

9. CHI SONO I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO?

La Società ha nominato responsabile del trattamento, tra gli altri, Aviva Italia Servizi Scarl, Via Scarsellini 14, 20161 Milano (MI). L'elenco completo dei responsabili è disponibile tramite l'invio di una richiesta scritta all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa.

La Società ha altresì nominato - ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy, il responsabile della protezione dei dati personali che può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo.italia@aviva.com, o all'indirizzo postale di cui al paragrafo 8 della presente informativa.

10. TERMINE DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti ai sensi della presente informativa vengono conservati per un periodo pari alla durata della Polizza (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso della stessa, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.


Alla cessazione del periodo di conservazione i dati saranno cancellati, anonimizzati o aggregati.

11. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

La presente informativa è aggiornata alla data indicata nella sua intestazione. La Società potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.

L'Interessato potrà visionare il testo dell'informativa costantemente aggiornata nella sezione *Privacy* del sito internet www.aviva.it.





- CORE MULTIRAMO REGULAR PLAN Tariffa UX19

La presente appendice costituisce parte integrante del Set Informativo.

APPENDICE INTEGRATIVA
DEL SET INFORMATIVO
PER OPERAZIONI CONTRATTUALI A DISTANZA

Data ultimo aggiornamento 1° GENNAIO 2019



Il Set Informativo del prodotto sopra riportato viene così integrato:

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL COLLOCAMENTO DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE A DISTANZA

Per "tecnica di comunicazione a distanza" si intende qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del Contrante, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi. Per "supporto durevole" si intende qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.

L'articolo 73 del Regolamento IVASS n. 40 del 2/8/2018, stabilisce che i distributori nello svolgimento dell'attività di collocamento di Contratti di Assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, devono fornire al Contraente le informazioni di cui all'Art. 121 comma 1 del Codice delle Assicurazioni.

Prima della sottoscrizione del Modulo Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzioni:

- il Contraente deve prestare il consenso al ricevimento del "Documento contenente le informazioni chiave" generico e del "Documento contenente le informazioni chiave" specifico delle opzioni di investimento prescelte, su supporto durevole non cartaceo ai sensi dell'Articolo 120quater del Codice delle Assicurazioni Private;
- il Contraente deve aver ricevuto il "Documento contenente le informazioni chiave" generico ed il "Documento contenente le informazioni chiave" specifico delle opzioni di investimento prescelte, su supporto durevole non cartaceo;

Nel caso in cui il Contraente abbia dato il consenso alla trasmissione della documentazione in corso di contratto in formato elettronico, ai sensi e per gli effetti del Regolamento IVASS 40 del 2 agosto 2018 e dell'Articolo 120quater del Codice delle Assicurazioni Private, la Lettera di Conferma del Versamento Aggiuntivo/Sostituzione a conferma dell'operazione effettuata verrà caricata sul sito www.aviva.it nell'Area Clienti nella sezione a Lui dedicata.

In ogni caso il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole e potrà modificare in ogni momento la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata.

PERFEZIONAMENTO DEL VERSAMENTO AGGIUNTIVO E/O DELLA SOSTITUZIONE

Il Versamento Aggiuntivo e/o la Sostituzione verranno perfezionati:

- con la sottoscrizione del Modulo Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzioni con firma elettronica avanzata, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;
- con il pagamento del premio tramite procedura di addebito sul conto corrente appoggiato presso il Soggetto Incaricato (solo in caso di versamento aggiuntivo).

Pertanto, non sarà necessario per il perfezionamento dell'operazione che l'Impresa di Assicurazione trasmetta al Contraente il **Modulo Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzioni** per la sottoscrizione.



LEGGE E LINGUA APPLICABILI AL CONTRATTO

In base all'art. 181 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/05) al Contratto si applica la legge italiana.

Il Contratto, ogni documento ad esso allegato, nonché tutte le comunicazioni in corso di Contratto sono redatti in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione.

FORO COMPETENTE ED INFORMAZIONI RELATIVE AL RICORSO

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti i derivanti dal Contratto.

In caso di controversia è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.



NORME DI LEGGE RICHIAMATE

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

ART. 120-quater (Modalità dell'informazione)

- 1. Tutte le informazioni di cui agli articoli 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 121-sexies, 185, 185-bis e 185-*ter* sono comunicate ai contraenti:
 - a) su supporto cartaceo;
 - b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;
 - c) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
 - d) a titolo gratuito.
- 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite al contraente con uno dei seguenti mezzi: 32
 - a) un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, comma 4;
 - b) un sito Internet, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, comma 5.
- 3. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, al cliente viene gratuitamente fornita, su richiesta, una copia in formato cartaceo.
- 4. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite un supporto durevole non cartaceo laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) l'utilizzo di un supporto durevole è appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo; e
 - b) il contraente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto durevole, ha scelto quest'ultimo.
- 5. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite sito Internet se sono indirizzate direttamente al contraente o se sussistono i seguenti requisiti:
 - a) la fornitura delle informazioni è appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo;
 - b) il contraente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite sito Internet;
 - c) il contraente è stato informato mediante comunicazione telematica dell'indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni;
 - d) è garantito che le informazioni rimangano accessibili sul sito Internet per tutta la durata del contratto.
- 6. Ai fini dei commi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet è ritenuta appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo se il contraente ha regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica ai fini della distribuzione del prodotto.
- 7. L'IVASS, con regolamento, disciplina la struttura del documento, da consegnare ai contraenti, che deve essere presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e con caratteri di dimensione leggibile.



ART. 121 (Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza)

- 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 185, 185-bis e 185-ter, in caso di vendita a distanza, il distributore rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:
 - a) l'identità del distributore e il fine della chiamata;
 - b) l'identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con il distributore assicurativo:
 - c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
 - d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere;
 - e) l'informativa relativa al compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, secondo quanto previsto dall'articolo 120-bis;
 - f) le ulteriori informazioni di cui agli articoli 67-quater e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
- 2. In ogni caso l'informazione è fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione.

La stessa può essere fornita verbalmente solo su espressa richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In caso di collocamento di un contratto a distanza mediante telefonia vocale, se il contraente lo richiede espressamente, gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti, subito dopo la conclusione del contratto a distanza e comunque non oltre i cinque giorni successivi; in mancanza di predetta richiesta gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti prima della conclusione del contratto di assicurazione. Anche se il contraente ha scelto di ottenere precedentemente le informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo in conformità a quanto previsto dall'articolo 120-quater, comma 4, l'informazione è fornita al contraente dal distributore di prodotti assicurativi a norma dell'articolo 120-quater, commi 1 e 2, subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.

3. L'IVASS, con regolamento, disciplina la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza, anche per via telefonica, e determina le informazioni sul distributore e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, in conformità alle disposizioni dell'unione europea direttamente applicabili e nel rispetto del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

REGOLAMENTO 40 IVASS DEL 2 AGOSTO 2018

Art. 62 (Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale)

- 1. I distributori favoriscono l'utilizzo da parte dei contraenti della tecnologia di firma elettronica avanzata, di firma elettronica qualificata e di firma digitale per la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto di assicurazione.
- 2. La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
- 3. I distributori che adottano soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di dati biometrici connessi alla firma apposta dal contraente rispettano le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.



Art. 73

(Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza)

- 1. Al primo contatto e, in ogni caso, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori forniscono al contraente le informazioni di cui all'articolo 121, comma 1, del Codice, ivi incluse quelle sul diritto di recesso ai sensi dell'articolo 67-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e comunicano altresì allo stesso:
- a) il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'articolo 120-quater del Codice e di poter modificare la modalità di comunicazione prescelta;
- b) la circostanza che richiederanno al contraente la ritrasmissione della polizza da questo sottoscritta, anche attraverso un qualsiasi mezzo telematico o informatico, qualora i distributori intendano conservarne traccia documentale. La polizza può essere formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Le informazioni sono rese in modo chiaro e comprensibile in conformità a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, del Codice.

- 2. I distributori predispongono gli strumenti per consentire al contraente di effettuare la scelta di cui al comma 1, lettera a), e adottano procedure per mantenere evidenza della scelta effettuata dal contraente e della trasmissione o ricezione della documentazione.
- 3. Nei termini di cui al comma 1 e secondo le modalità prescelte dal contraente:
 - a) i distributori trasmettono la documentazione di cui all'articolo 56, comma 3;
 - b) gli intermediari iscritti nel Registro trasmettono altresì un documento conforme all'Allegato 3.
- 4. Nel caso di collocamento a distanza mediante telefonia vocale, i distributori assolvono agli obblighi di informativa precontrattuale e di trasmissione della relativa documentazione nei termini di cui all'articolo 121, comma 2, del Codice.
- 5. I distributori conservano, ai sensi dell'articolo 67, la documentazione atta a comprovare l'adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dai commi precedenti.

Art. 74

(Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza)

- 1. Nello svolgimento dell'attività di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67 e, limitatamente agli intermediari iscritti nel Registro, le disposizioni di cui agli articoli 63 e 64.
- 2. I distributori adottano procedure tali da garantire:
 - a) la conclusione del contratto solo se sono stati adempiuti gli obblighi di cui agli articoli 58 e 59;
 - b) l'acquisizione da parte del contraente su supporto durevole delle informazioni richieste e di quelle fornite;
 - c) la conservazione delle informazioni concernenti l'adempimento degli obblighi di cui alla lettera a).
- 3. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro, inoltre:
 - a) effettuano preventivamente una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a quelle per le quali operano, concernente l'applicazione delle tecniche di vendita a distanza, dalla quale risultino le modalità e l'oggetto delle stesse, nonché l'impegno a garantire l'osservanza delle



- disposizioni del presente Capo e ad effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale;
- b) osservano le indicazioni e le istruzioni impartite dalle imprese preponenti o da quelle per le quali operano con riferimento all'utilizzo professionale di siti internet, profili di social network ed eventuali applicazioni, e verificano la conformità alle medesime indicazioni e istruzioni di quelli utilizzati dai propri addetti iscritti nella sezione E;
- c) assumono nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano ogni responsabilità, anche derivante dall'eventuale intervento di propri addetti, connessa allo svolgimento dell'incarico tramite tecniche a distanza.

Art. 75 (Trasmissione della documentazione)

- 1. I distributori trasmettono al contraente:
 - a) entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza, salvo che la stessa sia stata formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia:
 - b) in corso di contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.
- 2. Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbiamanifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui all'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo.

Art. 81 (Procedure per il collocamento tramite internet)

- 1. I distributori che collocano contratti assicurativi tramite internet rendono disponibili sul proprio sito le informazioni relative a:
 - a) le diverse fasi da seguire per la conclusione del contratto;
 - b) i mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima della conclusione del contratto.
- 2. Immediatamente prima che il contraente concluda la fase che determina il perfezionamento del contratto, il distributore lo avvisa delle conseguenze che tale operazione comporta.

D. LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 (CODICE DEL CONSUMO)

Art. 67-quinquies - Informazioni relative al fornitore

- 1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:
 - a) l'identità del fornitore e la sua attività principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;
 - b) l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista;
 - c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l'identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonché l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;
 - d) se il fornitore è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;



e) qualora l'attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo.

Art. 67-sexies - Informazioni relative al servizio finanziario

- 1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:
 - a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
 - il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;
 - c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riquardo ai risultati futuri;
 - d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;
 - e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite;
 - f) le modalità di pagamento e di esecuzione, nonché le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito dei contratti a distanza:
 - g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato;
 - h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione.

Art. 67-septies - Informazioni relative al contratto a distanza

- 1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:
 - a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 67- duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 67 terdecies, comma 1, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;
 - b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;
 - c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;
 - d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l'indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso;
 - e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza;
 - f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente;



g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l'accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza.

Art. 67-octies - Informazioni relative al ricorso

- 1. Le informazioni relative al ricorso riguardano:
 - a) l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore che è parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalità che consentono al Consumatore di avvalersene;
 - b) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.

Art. 67-duodecies - Diritto di recesso

- 1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.
- 2. Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.
- 3. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
 - a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso;
 - b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67- undecies, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a).
- 4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.
- 5. Il diritto di recesso non si applica:
- a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:
 - 1. operazioni di cambio;
 - 2. strumenti del mercato monetario;
 - 3. valori mobiliari;
 - 4. quote di un organismo di investimento collettivo;
 - 5. contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
 - 6. contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
 - 7. contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
 - 8. opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera,
 - 9. compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;
- b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
- c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso;



- d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all' all'articolo 67-undecies, comma 1.
- 1. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell'articolo 67- septies, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'dell'articolo 67- septies, comma 1, lettera d).
- 2. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77.
- 3. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è
- 4. risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo.



Aviva S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 20161 Milano www.aviva.it Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204 Pec: aviva_spa@legalmail.it

PROPOSTA-CERTIFICATO CORE MULTIRAMO REGULAR PLAN

Contratto di Assicurazione a Vita Intera a Premio Ricorrente Multiramo: Unit Linked e con partecipazione agli utili

/TADIEEA LIV10\

PROPOSTA-CERTIFICATO

N°

FB

Questo è il numero attribuito alla presente Proposta-Certificato cui entrambe le Parti Contraenti faranno riferimento. La numerazione definitiva di Polizza è quella che verrà attribuita dalla Aviva S.p.A. direttamente con la Lettera Contrattuale di Conferma.

sentante (*)) LUOGO DI NASC	Soggetto Incario	cato			FISCALE				SESSO
LUOGO DI NASC	NOME				FISCALE		1 1 1 1 1		
LUOGO DI NASC								_ , _ , _	
	CITA								M F
ico)				PROV.	CITTA	ADINANZA			
ico)		C.A.P. E LOC	ALITÀ			PROV.	STATO		
100)		C.A.P. E LOC	· ALITÀ			PROV.	STATO		
		O.A.I . L LOO	ALITA			TROV.	SIAIO		
STREMI DOC.: NUME	ERO		DATA RILAS	SCIO F	RILASCIAT	ΓΟ DA (Ente e L	.uogo)	DATA SC	CADENZA
				ATTIVITÀ	ECONO	MICA			
				SAE		Щ Т.	AE LLLL	RAE LL	
				NUMERO	DI CELL	ULARE			
PRESA									
							PARTITA IVA		
		C.A.P. E LOC	ALITA			PROV.	STATO		
				CODICE S	AE	CODICE	RAE	CODICE ATEC	00
LA CLASSE DI SOGGE	ETTI CHE BEN	IEFICIA DELLE	ATTIVITÀ SV	OLTE DALI	L'ENTE?	N° ISCRIZIO	ONE REGISTRO IMPRI	ESE/REA	
TE IL POTERE DI RAF	PPRESENTAR	E LEGALMEN	TE L'ENTE CO	ONTRAENT	E (IMPRE	ESA)			
	NOME			CODICE	FISCALE	,			SESSO
LUOCO DI NASC	NTA .			DDOV/	CITT	ADINANZA			M F
LUUGU DI NASC	ЛА			PROV.	CITIF	ADINANZA			
		C.A.P. E LOC	ALITÀ			PROV.	STATO		
COTDEMI DOG DININA	-00		DATA DU 46			50.04 (5.4.4	<u> </u>		
STREMI DOC.: NUME	-RO		DATA RILAS	SCIO R	RILASCIAI	IO DA (Ente e L	.uogo)	DATA SC	JADENZA
ATTIVITÀ EXTRAPRO	OFESSIONAL	l		ATTIVITÀ	ECONO	MICA			
				SAE		Щ Т.	AE LLLL	RAE L	
LL'ASSICURATO:									
nte la sezione dedi	cata ai dati	dei Benefici:	ari in forma	nominati	iva· in m	nancanza l'Im	ınresa di Assicuraz	zione notrà i	incontrare
nella ricerca dei Be	eneficiari ste	essi.					ipicou di Aosiculuz	lone pour	ncommune
			·						
			-						
	E	-mail							
								per l'erogaz	zione della
					•			, , , , ,	
de l'eliciano di comui	iicazioni piini	ia dei verilloai	3i dell'everio	J: 5		110 🗆			
	LUOGO DI NASCESTREMI DOC.: NUME ATTIVITÀ EXTRAPR ELL'ASSICURATO: nte la sezione dedi nella ricerca dei Be evoca dei Beneficia	LA CLASSE DI SOGGETTI CHE BEN ITE IL POTERE DI RAPPRESENTAR NOME LUOGO DI NASCITA STREMI DOC.: NUMERO ATTIVITÀ EXTRAPROFESSIONAL ELL'ASSICURATO: Inte la sezione dedicata ai dati nella ricerca dei Beneficiari ste revoca dei Beneficiari deve esse Sesso Sesso Geneficiario di comunicazioni prim Sesso Sesso Sesso Sesso Sesso Sesso Sesso	C.A.P. E LOC LA CLASSE DI SOGGETTI CHE BENEFICIA DELLE ITE IL POTERE DI RAPPRESENTARE LEGALMEN' NOME LUOGO DI NASCITA C.A.P. E LOC STREMI DOC.: NUMERO ATTIVITÀ EXTRAPROFESSIONALI ELL'ASSICURATO: Inte la sezione dedicata ai dati dei Beneficia nella ricerca dei Beneficiari stessi. revoca dei Beneficiari deve essere comunica del verificario di comunicazioni prima del veri	C.A.P. E LOCALITÀ LA CLASSE DI SOGGETTI CHE BENEFICIA DELLE ATTIVITÀ SV ITE IL POTERE DI RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'ENTE CO NOME LUOGO DI NASCITA C.A.P. E LOCALITÀ STREMI DOC.: NUMERO DATA RILAS ATTIVITÀ EXTRAPROFESSIONALI ELL'ASSICURATO: Inte la sezione dedicata ai dati dei Beneficiari in forma nella ricerca dei Beneficiari stessi. revoca dei Beneficiari deve essere comunicata all'Impre Nome Luogo de Provincia Provincia One potrebbe inviare comunicazioni al Beneficiario design Beneficiario di comunicazioni prima del verificarsi dell'evente Sesso Luogo dell'evente Nome Luogo dell'evente E-mail Sesso Luogo dell'evente E-mail Nome Luogo dell'evente Sesso Luogo dell'evente Nome Luogo dell'evente E-mail	C.A.P. E LOCALITÀ CODICE S LA CLASSE DI SOGGETTI CHE BENEFICIA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALI ITE IL POTERE DI RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'ENTE CONTRAENT NOME C.A.P. E LOCALITÀ C.A.P. E LOCALITÀ STREMI DOC.:] NUMERO DATA RILASCIO F ATTIVITÀ EXTRAPROFESSIONALI ATTIVITÀ EXTRAPROFESSIONALI ATTIVITÀ EXTRAPROFESSIONALI Te la sezione dedicata ai dati dei Beneficiari in forma nominat nella ricerca dei Beneficiari stessi. revoca dei Beneficiari deve essere comunicata all'Impresa di Asse Nome Sesso Luogo di nascita Dene potrebbe inviare comunicazioni al Beneficiari dell'evento? Sesso Luogo di nascita E-mail Località Deneficiario di comunicazioni prima del verificarsi dell'evento? Sesso Luogo di nascita E-mail Località Luogo di nascita	CA.P. E LOCALITÀ CODICE SAE LA CLASSE DI SOGGETTI CHE BENEFICIA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ENTE? ITE IL POTERE DI RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'ENTE CONTRAENTE (IMPRE NOME CODICE FISCALE LUOGO DI NASCITA PROV. CITTA C.A.P. E LOCALITÀ STREMI DOC.: NUMERO DATA RILASCIO RILASCIAT ATTIVITÀ EXTRAPROFESSIONALI ATTIVITÀ EXTRAPROFESSIONALI ATTIVITÀ EXTRAPROFESSIONALI ELL'ASSICURATO: Inte la sezione dedicata ai dati dei Beneficiari in forma nominativa; in mella ricerca dei Beneficiari stessi. evoca dei Beneficiari deve essere comunicata all'Impresa di Assicurazio Nome Sesso Luogo di nascita Provincia Deneficiario di comunicazioni prima del verificarsi designato anche prima Beneficiario di comunicazioni prima del verificarsi dell'evento? Sesso Luogo di nascita Nome Luogo di nascita Provincia Deneficiario di comunicazioni prima del verificarsi dell'evento? Sesso Luogo di nascita Nome Luogo di nascita	C.A.P. E LOCALITÀ PROV.	SAE	PRESA PARTITA IVA

AVVERTENZA:

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del Contratto possono compromettere il diritto alla

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO:

I sottoscritti Contraente ed Assicurato (se diverso dal Contraente):

- confermano che tutte le dichiarazioni contenute nella presente Proposta-Certificato anche se materialmente scritte da altri sono complete ed esatte;
- prendono atto, con la sottoscrizione della presente Proposta-Certificato ed il pagamento del primo premio ricorrente o della prima rata di premio, in caso di frazionamento del premio, che il Contratto è concluso e che Aviva S.p.A. l'Impresa si impegna a riconoscere PIENA VALIDITÀ CONTRATTUALE alla stessa, fatti salvi errori di calcolo che comportino risultati difformi dall'esatta applicazione della tariffa;
- prendono atto che il Contratto decorre dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla Data di ricevimento della Proposta-Certificato da parte del Soggetto Incaricato. L'Impresa di Assicurazione trasmette al Contraente entro 10 giorni lavorativi la Lettera Contrattuale di Conferma, quale documento contrattuale che attesta il ricevimento del primo versamento da parte dell'Impresa di Assicurazione e nella quale tra l'altro sono indicati: il numero di Polizza, la data di incasso del Premio Ricorrente, la Data di Decorrenza, la durata pagamento premi, l'importo del Premio Ricorrente (o della prima rata di premio in caso di frazionamento) e di quello investito nel Fondo Interno Assicurativo e nella Gestione Interna Separata, per il Fondo
- Interno Assicurativo: il numero di Quote acquistate e il Valore delle quote; dichiarano di aver preso conoscenza dell'Art. 2 "CONFLITTO DI INTERESSI" delle Condizioni di Assicurazione;
- prendono atto che il pagamento dei premi ricorrenti viene effettuato mediante addebito automatico sul conto corrente del Contraente. Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio, fa fede la documentazione contabile del competente istituto di credito.

L'Assicurato, qualora diverso dal Contraente, acconsente alla sottoscrizione della presente Proposta-Certificato.

DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla Data di Conclusione ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Il diritto di recesso libera il Contraente e l'Impresa di Assicurazione

- da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto. L'Impresa di Assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente:
 qualora la richiesta di Recesso pervenga all'Impresa antecedentemente alla Data di Decorrenza, il primo Premio ricorrente o la prima rata di premio in caso di frazionamento -;
- qualora la richiesta di Recesso pervenga all'Impresa dal giorno della Data di Decorrenza, la somma dei due seguenti importi:
- la parte del Premio ricorrente destinata alla Gestione Interna Separata;
- la parte del Premio ricorrente destinata al Fondo Interno Assicurativo, maggiorata o diminuita della differenza fra il Valore unitario delle Quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo

al ricevimento, da parte dell'Impresa, della comunicazione di Recesso ed il Valore unitario delle stesse alla Data di Decorrenza, moltiplicato per il numero delle Quote acquisite alla Data di Decorrenza.							
Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di AVER LETTO e ACCETTATO quanto riportato in merito alle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO, ai TERMINI DI DECORRENZA ed al DIRITTO DI RECESSO sopra indicati.							
Luogo e data,							
DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE SOLO NEL CASO IN CUI IL CONTRAENTE SIA UNA PERSONA GIURIDICA Il Contraente si impegna a tenere tempestivamente aggiornata l'Impresa di Assicurazione, nel corso della durata contrattuale, in merito ai rapporti partecipativi superiori al 25% che abbia in corso con altri Soggetti. Inoltre, nel caso in cui alla data di sottoscrizione della presente Proposta-Certificato il Contraente abbia già in essere rapporti di cui sopra, indica di seguito i dati riferiti a tali Soggetti:							
RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA							
RESIDENZA (Via e N. Civico) C.A.P. E LOCALITÀ PROV. STATO							
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE							
Luogo e data,							
DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni di Assicurazione e di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli articoli del Codice Civile: 1341: Condizioni Generali di Contratto e 1342: Contratto concluso mediante moduli e formulari - i seguenti articoli e norme: Art. 3: Prestazioni del Contratto; Art. 4: Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato; Art. 6: Conclusione del Contratto; Art. 7: Decorrenza del Contratto; Art. 8: Diritto di Recesso del Contraente; Art. 15: Riscatto; Art. 19: Pagamenti dell'Impresa; Art. 24: Cessione, Pegno e Vincolo; Punto Clausola di Rivalutazione. FIRMA DELL'ASSICURATO FIRMA DEL CONTRAENTE							
(se diverso dal Contraente)							
IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA DI AVER: • ricevuto la copia integrale del Set Informativo - ai sensi del Regolamento IVASS 41/2018 e successive modifiche e/o integrazioni - composto: • dal "Documento contenente le informazioni chiave" generico ed il "Documento contenente le informazioni chiave" specifico delle opzioni di investimento prescelte, redatti secondo il Regolamento UE nr. 1286/2014 essendo comunque stato informato della possibilità di ricevere il documento specifico di tutte le opzioni disponibili; • dal Documento Informativo precontrattuale (DIP) aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativo; • dalla Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario; • dalla Proposta-Certificato in formato fac simile; • ricevuto il documento contenente i dati essenziali dell'Intermediario e della sua attività, nonché le informazioni su potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti di tutela del Contraente; • ricevuto la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti; • LETTO, COMPRESO e ACCETTATO le Condizioni di Assicurazione.							
Luogo e data,							
MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO (AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS NR. 41 DEL 2 AGOSTO 2018) lo sottoscritto scelgo di ricevere la documentazione in corso di rapporto relativa al presente Contratto: su supporto cartaceo; in formato elettronico, mediante caricamento nell'Area Clienti del sito www.aviva.it.							
MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO (AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS NR. 41 DEL 2 AGOSTO 2018) lo sottoscritto scelgo di ricevere la documentazione in corso di rapporto relativa al presente Contratto:							

Sono consapevole che tale scelta: Può essere modificata in ogni momento;

Luogo e data,

Può essere effettuata anche in corso di Contratto, relativamente alle future comunicazioni;

Non costituisce autorizzazione all'invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

FIRMA DEL CONTRAENTE

	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
DICHIARAZIONI	lo sottoscritto dichiaro di avere ricevuto, letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali riportata nella documentazione messa a mia disposizione, di essere consapevole che il trattamento dei miei dati relativi alla salute, eventualmente forniti, anche tramite un processo decisionale automatizzato, è necessario per le finalità assicurative descritte nel paragrafo 3 dell'informativa e, pertanto, acconsento a tale trattamento.
DICH	Luogo e data,
	MODALITÀ DI PAGAMENTO: AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO IN CONTO
	Il Sottoscritto titolare del conto autorizza FinecoBank S.p.A nella qualità di Soggetto incaricato autorizzato dall'Impresa di Assicurazione -
	ad addebitare sia l'importo del primo Premio ricorrente che dei successivi premi pari a Euro
	sul proprio conto corrente codice IBAN
PAGAMENTI	La data di valuta è da considerarsi coincidente con la Data di Decorrenza. Attenzione: è escluso il pagamento in contanti.
P.	
	Luogo e data,
	SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO (Da compilare contestualmente all'incasso del premio)
A	Dichiaro di aver proceduto personalmente alla identificazione dei sottoscrittori le cui generalità sono riportate fedelmente negli spazi appositi e che le firme sono state apposte in mia presenza e
RIC	che il pagamento del premio di perfezionamento è stato effettuato con la modalità scelta dal Contraente nella data sotto indicata. Si dichiara inoltre di aver preso visione e di essere a conoscenza della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio.
₹ S	
<u>≅</u>	Cognome e Nome Codice Sog. Incar. Codice Ag.
SOGG. INCARICATO	
တ	Luogo Data Firma del Soggetto Incaricato

Data di invio presso la Direzione di Aviva S.p.A.		Firma e timbro del Soggetto Incaricato	N		

Firma del Soggetto Incaricato

Aviva S.p.A.

Luogo



Mod. 09988 - PDF - Ed. 01/2019 - LGA



AREA CLIENTI **MyAviva**



Pochi click per essere sempre aggiornato, quando e dove vuoi.

Attiva subito il tuo account su www.aviva.it e accedi alla tua area personale dove potrai trovare:



Le coperture assicurative



Lo stato dei pagamenti e le relative scadenze



Le condizioni contrattuali e i documenti di polizza



...e molto altro ancora

Aviva S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1 Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_spa@legalmail.it

Aviva S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Pec: aviva_spa@legalmail.it Capitale Sociale Euro 247.000.000,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artiginanto n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00008



Assistenza Clienti
800 11 44 33